Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 27 gennaio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. 2072.

Tasse di concessione governativa per il rilascio dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3279;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire le tasse sulla concessione governativa che si devono corrispondere per il rilascio dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il conferimento dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore sono dovute le seguenti tasse sulla concessione governativa:

tassa di L. 40 per i certificati di 1° grado;
tassa di L. 35 per i certificati generali di 2° grado;
tassa di L. 30 per i certificati particolari di 2° grado;
tassa di L. 25 per i certificati di 3° grado;
tassa di L. 20 per i certificati particolari di 3° grado;
tassa di L. 15 per i certificati di 4° grado.

Art. 2.

Nei casi in cui per disposizioni legislative o regolamentari si debba procedere alla sostituzione dei certificati già rilasciati con nuovi certificati, la tassa di concessione governativa non sarà dovuta per quei certificati che, senza conferire nuove attribuzioni, confermino quelle dei certificati precedenti.

Parimenti è esente dal pagamento della tassa suddetta il rilascio di duplicati di certificati, nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali.

Art. 3.

Il pagamento delle tasse suddette si effettuerà a mezzo di marche.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 101. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1938-XVII, n. 2073.

Finanziamento di nuove opere di arredamento nel porto di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con il quale viene imposta, dal 1° gennaio 1925, per la durata di 26 anni, una tassa per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata in alcuni porti del Regno, fra i quali quello di Venezia, e ne viene determinata la misura;

Considerato che, con successivo provvedimento 31 marzo 1925 del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, vennero stabilite le quote di ripartizione del provento di detta tassa fra lo Stato, il Provveditorato al porto e il comune di Venezia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi a porre il Provveditorato al porto di Venezia in grado di eseguire un urgente programma di arredamento del bacino commerciale di Marittima, mediante la costruzione di nuovi, indispensabili magazzini e dei relativi impianti meccanici, ferroviari e stradali;

Ritenuto che, mentre lo svolgimento dell'indicato programma è da considerarsi in diretto rapporto con gli interessi dello Stato e della economia nazionale, non può il Provveditorato far fronte alla spesa, senza il sussidio di adeguato provvedimento della finanza dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, che stabilisce l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa portuale per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nel porto di Venezia, imposta fino al 31 dicembre 1950 con l'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, è prorogata fino al 31 dicembre 1962, rimanendo immutate, anche per il periodo di proroga, le quote di ripartizione del relativo provento.

Art. 2.

Sulla quota spettante allo Stato viene assegnata al Provveditorato al porto di Venezia la somma di lire un milione, in ciascuno degli anni dal 1938 al 1962 inclusi, da destinarsi al finanziamento della costruzione di due capannoni e delle relative opere di arredamento, sul molo ex carboni del bacino commerciale di Marittima, nel porto di Venezia.
L'eventuale convenzione da stipularsi fra il Provveditorato al porto e l'Istituto finanziatore sarà esente dalle tasse di bollo e da altri diritti fiscali, e sarà soggetta alla tassa fissa di registro di lire venti.

Art. 3.

Le somme realizzate col finanziamento di cui al precedente articolo saranno, dal Provveditorato al porto, costituite in fondo speciale, della cui gestione verrà compilato consuntivo a parte, da allegarsi al bilancio annuale dell'Ente.
I Ministri competenti possono, in ogni tempo, disporre ispezioni e sindacare tale gestione.

Art. 4.

Il programma di esecuzione delle opere di cui all'art 2, sarà determinato d'accordo fra l'Amministrazione dei lavori pubblici ed il Provveditorato al porto, nel limite dei fondi disponibili ed in base a progetti redatti dal Provveditorato stesso ed approvati, nei modi di legge, dai competenti organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 5.

All'appalto dei lavori e delle forniture, alla direzione e sorveglianza dei lavori medesimi ed al collaudo di tutte le opere ed arredamenti previsti, provvederà la stessa Amministrazione dei lavori pubblici, in base alle norme vigenti, salvo quanto rientri nella competenza dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

L'erogazione dei fondi verrà disposta dal Provveditorato al porto, su richiesta dell'Amministrazione dei lavori pubblici, cui compete l'accertamento e la liquidazione delle spese.
Le relative contabilità e tutti i documenti giustificativi verranno poi trasmessi al Provveditorato, per la compilazione del consuntivo prescritto dall'art. 3.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle opportune variazioni in bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 104. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1938-XVII, n. 2074.

Disposizioni integrative del R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;
Visto il R. decreto 8 luglio 1929, n. 1435, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto-legge predetto;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità, nell'interesse dell'economia nazionale, di estendere la garanzia statale anche al periodo di lavorazione per le forniture assunte verso l'estero;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per gli scambi e le valute e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei casi di particolare interesse per l'economia nazionale e sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo seguente, la garanzia statale di cui al R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, può essere concessa alle ditte esportatrici ed agli istituti finanziatori con effetto fin dall'inizio delle lavorazioni relative a forniture assunte verso Governi esteri.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili solo per i crediti derivanti da forniture assunte da stabilimenti ausiliari sottoposti a vigilanza da parte di organi statali e limitatamente agli importi corrispondenti allo stato di

avanzamento dei lavori risultante da attestati da rilasciarsi a tale effetto dagli organi statali predetti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2075.
Modificazione allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1380, col quale è stato, tra l'altro, approvato lo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, ed il successivo Nostro decreto 1° luglio 1937, n. 1462, col quale è stata approvata una modifica allo statuto stesso;

Vista la domanda in data 28 gennaio 1938, con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia approvata una modifica al proprio statuto nel senso di elevare il numero dei componenti la Giunta esecutiva;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, nel senso che il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

« La Giunta esecutiva è composta dal presidente della Confederazione che la presiede e da dieci membri nominati dal Consiglio nel suo seno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 novembre 1938-XVII, n. 2076.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Tito Sarrocchi » di Siena.

N. 2076. R. decreto 11 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono modificati gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dello statuto della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Tito Sarrocchi » di Siena.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2077.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Ramponio Verna (Como).

N. 2077. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Ramponio Verna (Como), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2078.
Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 2078. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 4 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2079.
Revoca di dichiarazione di zona malarica in territorio della città di Cosenza.

N. 2079. R. decreto 28 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene revocato il precedente decreto Reale 8 luglio 1903, n. 338, limitatamente al territorio della città di Cosenza fino al suo limite nord, demarcato dalla linea immaginaria che parte dal punto in cui ha inizio la rotabile che dalla strada nazionale n. 19, adduce alla scuola agraria ed interseca ad oriente il fiume Crati, terminando a ponente al limite del territorio del comune di Rende.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1939-XVII

REGIO DECRETO 1° dicembre 1938-XVII, n. 2080.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Benevento.

N. 2080. R. decreto 1° dicembre 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Benevento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1939-XVII

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 17.

Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Società anonima « Esercizio Regie terme di Roncegno » per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata l'11 marzo 1938-XVI fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Società anonima « Esercizio Regie terme di Roncegno » per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento), Azienda patrimoniale del demanio dello Stato.

Art. 2.

Con decreto Reale, da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e su conforme parere del Consiglio di Stato, verranno approvate le modificazioni che si renderanno necessarie alla convenzione di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Alla convenzione ed alle eventuali sue modificazioni sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 539, e dell'art. 10, allegato *B*, del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Repertorio D. P. M. n. 126.

Convenzione stipulata l'11 marzo 1938-XVI per la concessione dell'esercizio dell'Azienda patrimoniale del demanio dello Stato « Regie terme di Roncegno » (Trento) alla Società anonima « Esercizio Regie terme di Roncegno ».

Capitale: L. 100.000 — Durata sino al 31 dicembre 1949.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentotrentotto (1938) XVI E. F. il giorno 11 del mese di marzo in Roma, in una sala del Ministero delle finanze, e precisamente nell'Ufficio del signor Direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, innanzi a me cav. dott. Rosario Terrana di Emanuele, nato a Gela (Caltanissetta) e domiciliato a Roma, nella qualità di primo segretario nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, si sono personalmente costituiti:

Da una parte, il signor gr. uff. avv. Nicola Muratore fu Dionisio, nato a Ventimiglia (Imperia) e domiciliato a Roma nella sua qualità di direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, all'uopo autorizzato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1938-XVI, che qui si allega in originale sotto la lettera *A*.

Dall'altra, i signori Froner cav. Giovanni fu Domenico e figlio cav. uff. rag. Alfonso, il primo nato a Merano e l'altro a Roncegno, nella loro qualità di amministratori della Società anonima « Esercizio Regie terme di Roncegno » giusta deliberazione in data 2 dicembre 1937-XVI dell'assemblea generale straordinaria della Società stessa, ed a termini dei poteri conferiti agli amministratori predetti dagli articoli 16, 17, 18 e 19 dello statuto sociale.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto senza l'assistenza dei testimoni, ai quali di comune accordo intendono rinunciare.

Premesso:

che col R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, convertito con modificazioni nella legge 1° aprile 1935, n. 539, venne disposta la demanializzazione dell'Azienda termale di Roncegno;

che l'art. 3 del detto provvedimento facoltizza l'Amministrazione ad affidare l'esercizio dell'Azienda all'industria privata, sotto la vigilanza e il diretto controllo del Regio demanio;

che lo Stato ha provveduto all'esercizio dell'Azienda, ferme restando le possibilità che discendono dal 1° comma del successivo art. 5, affidando l'esercizio stesso alla comparente Società anonima « Esercizio Regie terme di Roncegno » come da convenzione 2 luglio 1935, approvata con decreto Ministeriale 13 luglio 1935, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1935;

che per alcune disposizioni, anche di carattere organico, della convenzione si dovette tener conto che trattavasi di un primo esperimento di concessione d'esercizio di un compendio che richiedeva le sistemazioni che conseguono normalmente alle demanializzazioni del genere, per cui la durata della concessione venne limitata a tre anni con scadenza al 31 dicembre 1937;

che occorre tradurre in formale atto le intercorse intese fra le dette costituite parti per il rinnovo della convenzione per un periodo di anni dodici, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

Le parti medesime, anche allo scopo del raggiungimento delle finalità di pubblico interesse del compendio termale demaniale di Roncegno, addivengono alla seguente stipulazione:

CAPO I.

Art. 1.

Il Regio demanio concede alla Società indicata nelle premesse, che accetta senza condizioni e riserve, l'esercizio dell'Azienda patrimoniale demaniale delle Regie terme di Ron-

cegno nella sua attuale entità unitaria ed organica, e così come presentemente essa risulta nel suo stato di fatto e di diritto.

L'Azienda si intende costituita di tutti i beni immobili e mobili, comprese le fonti e le sorgenti, pertinenti e connessi al servizio ed all'esercizio della medesima, e ad essa destinati dallo Stato, con tutti gli oneri ed i pesi inerenti e le servitù attive e passive tanto apparenti quanto non apparenti, con i relativi avviamenti industriali e commerciali delle diverse attività incluse nel compendio.

Art. 2.

La concessione dell'esercizio avrà la durata di dodici anni solari, a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI. Essa cesserà di diritto il 31 dicembre 1949, senza che occorrano preliminari avvisi, o disdette amministrative o giudiziarie.

La concessionaria, dopo di avere dal 1° gennaio 1938 usufruito per anni sei della concessione, può sottoporre al Regio demanio il suo intendimento di rinunciare alla concessione stessa per il restante periodo. In questo caso la concessionaria deve notificare al Regio demanio apposita motivata richiesta almeno un anno prima del compimento dei predetti sei anni.

Il Regio demanio, esaminate le motivazioni addotte e considerati gli interessi del compendio, può dare la sua adesione alla richiesta, senza assumere l'obbligo di corrispondere alla concessionaria, ed a terzi, corrispettivi, indennità, compensi di alcun genere e misura in dipendenza della anticipata scadenza della convenzione.

Questa disposizione è applicabile anche nel caso che il Regio demanio aderisca all'anticipata scadenza della convenzione per scioglimento della Società, o per trasformazione, liquidazione, fallimento della medesima.

Art. 3.

La consegna dei beni alla concessionaria sarà consacrata in apposito verbale, datato, e firmato dalle parti. Essa si intende fatta a corpo e non a misura.

Il verbale di consegna sarà corredato da due distinti elaborati, da compilarsi dall'ufficio tecnico erariale competente, nei quali saranno specificati, assieme allo stato di conservazione e di efficienza in cui si trovano, tutti i beni di qualsiasi natura comprese le fonti e le sorgenti pertinenti all'Azienda, di cui viene effettuata la consegna. Si intendono compresi nella concessione e nella consegna l'esercizio della centrale elettrica ed il commercio dei prodotti del compendio.

Le parti potranno chiedere che delle planimetrie e dei grafici rappresentativi dei beni vengano allegati ai detti elaborati per la migliore identificazione.

Questi ultimi, coi relativi allegati, hanno tutti gli effetti di inventario dei beni mobili e dei beni immobili di pertinenza demaniale assunti in consegna. Essi, firmati in triplice esemplare dalle due parti, costituiranno gli unici elementi di prova delle consistenze e delle consegne.

Con analoga procedura si farà luogo alle consegne ed alla accettazione dei beni che andassero ad incrementare quelli già consegnati, durante l'intera durata della concessione. Il controllo degli organi di vigilanza si estende anche all'accertamento della rigorosa osservanza di questo comma.

Art. 4.

Nessuna obiezione potrà essere sollevata, e nessuna pretesa potrà essere accampata dalla concessionaria in dipendenza degli incrementi immobiliari e mobiliari, o delle variazioni in meno, che il Regio demanio apportasse, a suo insindacabile giudizio, alla consistenza e alle attività patrimoniali del compendio.

In proposito la concessionaria, assumendo l'esercizio, riconosce preminenti gli interessi dello Stato in quanto il compendio di Roncegno (come tutti gli altri compendi costituenti le Aziende patrimoniali dello Stato), risponde a fini di pubblica utilità, essendo destinato al benessere sociale, all'incremento demografico, alla sanità della razza, ed all'attrezzamento turistico della Nazione.

Art. 5.

La concessionaria risponde dei beni assunti in consegna, e si obbliga ad usarli in esclusiva connessione alle necessità del compendio demaniale e delle relative attività commerciali ed industriali.

Si obbliga pure a svolgere l'esercizio con piena aderenza ai fini di pubblico interesse di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

A titolo di corrispettivo della concessione oggetto della presente convenzione spetta al Regio demanio, quale proprietario e concedente, una quota del sessanta per cento sull'utile netto dell'esercizio dell'Azienda, con tutte le connesse attività.

La residua quota del quaranta per cento spetta alla concessionaria.

Art. 7.

L'utile netto di cui all'articolo precedente è costituito dall'ammontare delle entrate in genere, e dei proventi dell'esercizio dell'intera Azienda data in concessione, depurato di tutte le spese inerenti all'esercizio stesso, nonchè di una quota del cinque per cento destinata alla speciale riserva di cui all'art. 39.

Le entrate ed i proventi, e l'utile netto saranno determinati sulle risultanze del bilancio di cui all'art. 36.

La quota spettante al Regio demanio sarà versata dalla concessionaria entro il 30 giugno dell'anno successivo, e nel caso di ritardo, o di versamenti parziali, saranno applicati gli interessi di mora del 5 per cento sulle somme non corrisposte, salvo, se del caso, le più gravi sanzioni previste dagli articoli 30 e 31.

Entro la stessa data sarà dalla concessionaria attribuita la quota destinata alla riserva, ed agli eventuali reintegri di questa.

I detti termini per i versamenti potranno essere abbreviati in seguito ad ordine scritto del Regio demanio.

Art. 8.

La concessionaria è tenuta, sotto la sua responsabilità ed a sua inziziativa e cura, alla manutenzione delle proprietà concesse, sia mobili che immobili, ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie, appena se ne manifesti il bisogno, per conservare in perfetto stato di uso e di continua efficienza i beni medesimi, anche in rispondenza agli obblighi fatti dalle leggi speciali.

È, del pari, tenuta a conservare, sostituire e rinnovare, a misura del bisogno e del consumo, tutte le dotazioni occorrenti all'esercizio, macchinari, arredamenti, attrezzamenti, mobilia, materiali di guardaroba, provvedendo agli occorrenti acquisti.

La concessionaria è anche tenuta a mantenere e coltivare, con la massima cura e coi necessari rinnovi, i terreni adibiti a giardini, parchi, vivai, nonchè le vie, i viali, quando la

manutenzione e le coltivazioni costituiscono un onere per il compendio aziendale.

In caso di assoluta urgenza per sinistri, od altro, la concessionaria dovrà provvedere affinchè il danno non si aggravi, informandone immediatamente il Regio demanio.

Il Regio demanio potrà stabilire norme speciali nei riguardi dei mobili e materiali tolti dall'uso.

CAPO II.

Art. 9.

I lavori e gli acquisti di cui all'articolo precedente gravano, per la relativa spesa, sui fondi aziendali di cui all'art. 7, e cioè sulle somme che la concessionaria introita in dipendenza dell'esercizio dell'Azienda e di tutte le connesse attività, salva diversa disposizione del Regio demanio.

Quanto sopra riguarda anche i lavori e gli acquisti occorrenti per avere, conservare, ed utilizzare, la quantità di acqua minerale necessaria per le attività del compendio, nonchè la esecuzione di analisi e di studi per la ricerca di nuove disponibilità di acqua, salva, anche in questo caso, diversa disposizione del Regio demanio.

Si intendono a carico dei fondi di cui al primo comma anche tutte le spese di carattere organizzativo dei servizi, compresi quelli di propaganda, di pubblicità, di stampa, nonchè le spese occorrenti in dipendenza degli articoli 8, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 41 e 42.

Art. 10.

Le opere, i lavori, gli acquisti, che gravano sui fondi aziendali, dovranno essere segnalati, quando siano di qualche entità, al Regio demanio, che si riserva il diritto di controllo, sia dal lato tecnico, artistico, igienico, sanitario, sia dal lato della spesa, e di accertarne l'esecuzione.

Art. 11.

La concessionaria non può procedere ad innovazioni, trasformazioni, cambiamenti di destinazione, dei beni del compendio, senza il preventivo consentimento del Regio demanio. In caso di inosservanza essa dovrà, a sue spese, rimettere le cose in pristino, e rispondere dei danni.

Art. 12.

La concessionaria si obbliga a non cedere, in alcun modo e misura, l'esercizio e l'uso dei beni e delle attività connesse al compendio aziendale.

Alla concessionaria è vietato, senza espressa autorizzazione del Regio demanio, di assumere o di prendere in affitto esercizi e gestioni aventi finalità analoghe a quelle del compendio oggetto della presente convenzione, nonchè di prendere partecipanze dirette e indirette in esercizio e gestioni del genere.

Art. 13.

La concessionaria è tenuta ad opporsi a che da parte dei terzi siano introdotte innovazioni, o siano costituiti oneri e servitù, o siano recati pregiudizi, nei riguardi dei beni costituenti il compendio.

In detti casi, essa sarà tenuta ad informarne subito il Regio demanio, sotto pena, in caso di silenzio o di negligenza, della rifusione dei danni.

Art. 14.

I permessi consentiti a terzi dalla concessionaria con carattere temporaneo e stagionale, per chioschi, vendite, pubblicità, ed analoghi, sui beni del compendio, rappresentano una attività aziendale e debbono essere denunziati al Regio demanio.

Tali permessi debbono riferirsi esclusivamente ai fini dell'attrezzamento del compendio come stazione termale, e limitatamente alle sue esigenze.

Essi decadono alla scadenza dei termini fissati dalla concessionaria, e in ogni caso, alla scadenza o cessazione della presente convenzione.

Art. 15.

Alla concessionaria è consentito di servirsi anche di mobili, arredamenti, attrezzamenti di sua esclusiva proprietà, a condizione che la loro consistenza sia tenuta e rappresentata rigorosamente distinta dalle consistenze demaniali, e specificata in elenchi soggetti alla vigilanza governativa.

Nessun compenso, nè maggiorazioni, nè corrispettivi, saranno dovuti per l'uso, logorio, danneggiamento e distribuzione di tali beni.

Art. 16.

Gravano direttamente sul Regio demanio i lavori, le opere, gli impianti, e gli acquisti, occorrenti ai fini del compendio, che si risolvono in un effettivo incremento del patrimonio mobiliare e immobiliare del compendio stesso, o che comportano innovazioni, ampliamenti e trasformazioni delle consistenze immobiliari, o dotazioni di acque potabili.

Per le conseguenti variazioni nella consistenza e nell'inventario dovrà provvedersi nelle forme prescritte dall'art. 3.

Sono pure a carico del Regio demanio i lavori di riparazione straordinaria in dipendenza di infortuni celesti, o di accertata forza maggiore, o di difetto originario di costruzione, sempre quando tali casi siano riconosciuti dallo stesso Regio demanio.

Art. 17.

Tutte le spese concernenti il compendio, e le connesse attività, aventi carattere discrezionale, come partecipazioni, contributi, erogazioni, sussidi, devono essere autorizzate dal Regio demanio.

La stessa autorizzazione preventiva è necessaria per la partecipazione, o per iniziative dell'Azienda, relativamente a congressi, festeggiamenti, esposizioni, sia nazionali che internazionali, ferma l'osservanza delle leggi speciali.

CAPO III.

Art. 18.

Nel caso di ritrovamento, nel compendio, di nuove sorgenti di acqua minerale spetta al Regio demanio di stabilire se l'uso di esse debba essergli riservato, oppure se sia da affidarsi alla concessionaria con le norme e le condizioni della presente convenzione, o con quelle che il Regio demanio ritenesse più opportune.

Le ricerche in genere di carattere specifico e tecnico nel compendio, comprese quelle per ritrovamento di acqua minerale e potabile, di gas, ecc., debbono essere promosse esclusivamente dal Regio demanio, cui spetta di identificare e valutare le necessità presenti e future del compendio.

Art. 19.

Qualsiasi forma di utilizzazione dei beni del compendio diversa da quella in atto alla data della presente convenzione, anche nel campo curativo e terapeutico, deve essere autorizzata dal Regio demanio.

Art. 20.

Il Regio demanio potrà, nel comune interesse, consentire alla concessionaria l'attrezzamento e lo sviluppo, nel compendio, di particolari attività industriali e commerciali, oltre quelle in atto.

La introduzione, l'ampliamento di tali attività e dei loro impianti sono subordinati alle condizioni che il Regio demanio riterrà di stabilire, come pure tutto quanto concerne i prodotti, i derivati, ed i loro contrassegni.

Art. 21.

La concessionaria è tenuta, nell'interesse esclusivo del Regio demanio, ad assicurare contro gli incendi ed il fulmine, presso un istituto di gradimento del Regio demanio, tutti i fabbricati demaniali del compendio e quelli che venissero costruiti ed acquistati durante il corso della concessione.

Art. 22.

È compito della concessionaria di svolgere, con conveniente ampiezza e con opportuni coordinamenti, la pubblicità e la propaganda, tanto per le cure, quanto pel collocamento dei prodotti.

Ove esse abbiano carattere scientifico e terapeutico le relative pubblicazioni pubblicitarie devono riportare il benestare degli organi direttivi sanitari.

I relativi programmi organici dovranno essere sottoposti, entro il mese di marzo di ciascun anno, al Regio demanio coi preventivi della spesa.

Art. 23.

Entro il mese di marzo di ciascun anno dovranno essere sottoposte al Regio demanio, per l'esame e l'approvazione preventiva, le proposte relative alla determinazione delle tariffe dei bagni e delle cure in genere, con le relative specificazioni e categorie, nonchè per le successive varianti.

Nessuna agevolazione, od esenzione, potrà essere accordata dalla concessionaria che non sia regolarmente autorizzata.

La concessionaria dovrà curare di portare a conoscenza del pubblico le dette tariffe, accompagnate dalle indicazioni e controindicazioni mediche, caratteristiche e usi delle acque, durata delle cure e della stagione, ecc.

Analoga approvazione è prescritta per le tariffe dei derivati chimici, terapeutici, farmaceutici ed analoghi, e dei prodotti in genere.

Art. 24.

Gli stabilimenti di cura dovranno essere aperti non più tardi del 15 giugno, e non potranno essere chiusi prima del 30 settembre di ogni anno.

Art. 25.

L'organizzazione dei servizi aziendali, e dei servizi sanitari, nonchè l'organizzazione delle consulenza sanitaria, dovrà risultare da apposite discipline da approvarsi dal Regio demanio.

Capo IV.

Art. 26.

Il Consiglio centrale delle aziende patrimoniali svolge i suoi compiti di istituto anche nei confronti dell'Azienda di Roncegno.

Fino a quando il Consiglio stesso non sarà costituito, le sue attribuzioni, nei riguardi dell'Azienda di Roncegno, si intendono demandate al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio pubblico e mobiliare.

Art. 27.

Il Regio demanio ha il diritto di vigilare, e controllare, nel modo più ampio ed assoluto, tutta la gestione del compendio, nonchè la relativa contabilità e le documentazioni.

Un funzionario della Amministrazione delle finanze, nominato dal Ministro, indipendentemente dagli organi sociali di vigilanza propri della concessionaria, esercita, nell'interesse del Regio demanio, le funzioni di revisore di tutte le attività aziendali. In particolar modo eserciterà il controllo delle entrate e delle spese di gestione, nonchè quello sulle consistenze patrimoniali, sulle dotazioni e sulle scorte di magazzino, e relative sostituzioni in qualità e quantità.

Il revisore è tenuto a riferire al Ministro per le finanze sul risultato delle sue attribuzioni. La concessionaria e gli organi sociali devono soddisfare a tutte le richieste del revisore, tenere a disposizione del medesimo atti, registri, contabilità della gestione, per tutti i controlli, accertamenti, verifiche, sopraluoghi, che intendesse di fare.

Il revisore risponde del suo operato esclusivamente verso il Ministro per le finanze.

Art. 28.

La concessionaria deve tenere un locale convenientemente arredato, a disposizione del revisore e dei funzionari governativi ai quali il Regio demanio affidasse particolari incarichi. Essa deve pure soddisfare le richieste del Regio demanio per situazioni, dimostrazioni, elementi statistici, e per quanto altro occorrente perchè possa essere seguito e controllato l'andamento dell'Azienda.

Art. 29.

Il Regio demanio ha la facoltà di far effettuare, ogni anno, una verifica tecnico-amministrativa per constatare con insindacabile apprezzamento lo stato di conservazione dei beni, le loro consistenze, e le loro destinazioni ed usi.

Tale facoltà si estende anche alle revisioni del regime idraulico, ed ai rilievi che in qualsiasi momento occorressero ai fini della migliore utilizzazione e valorizzazione dell'intero compendio.

Tali verifiche sono indipendenti dagli accertamenti che il revisore potrà effettuare in ogni momento in esecuzione del compito demandatogli.

Art. 30.

Qualora la concessionaria non soddisfi regolarmente agli obblighi assunti, il Regio demanio può diffidarla perchè si ponga in regola, entro un termine da stabilirsi, e corrisponda gli eventuali risarcimenti.

Decorso infruttuosamente il detto termine, il Regio demanio potrà infliggere alla concessionaria una penalità da L. 100 a L. 2000, oltre l'eventuale risarcimento dei danni.

Qualora la concessionaria persista nell'inadempienza, o nella resistenza agli ordini del Regio demanio, questo potrà dichiarare la decadenza dalla concessione, sentito il Consiglio centrale.

Art. 31.

Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio centrale, può dichiarare la decadenza della concessionaria, senza bisogno di costituzione in mora, per le violazioni gravi alle disposizioni degli articoli 7, 12, 13, 19, 33, 36, 37, ed, in genere, per gli inadempimenti alle obbligazioni fondamentali assunte con la presente convenzione, o per sopravvenuta incapacità tecnica od economica della concessionaria a provvedere al

regolare esercizio dell'Azienda demaniale da valutarsi insindacabilmente dal Ministro per le finanze, sentito il detto Consiglio.

Danno luogo alla decadenza della concessione anche la sospensione, o la interruzione dell'esercizio durante la stagione termale, che non siano giustificate da gravi motivi riconosciuti dal Regio demanio. In questi casi il Regio demanio potrà provvedere alla continuazione dell'esercizio a mezzo di una gestione straordinaria governativa, ponendo a carico della concessionaria le spese derivanti da tale provvedimento.

I provvedimenti coi quali viene fatto luogo alla decadenza, o all'esercizio dell'Azienda a mezzo di una gestione straordinaria, sono definitivi ed immediatamente esecutivi.

La pronunciata decadenza autorizza il Regio demanio ad incamerare la cauzione, senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione.

Art. 32.

La risoluzione per forza maggiore della convenzione potrà aver luogo nel caso le sorgenti venissero a mancare per oltre la metà della loro produttività, e nel caso gli stabilimenti venissero totalmente distrutti, o in misura tale da rendere applicabile lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 1578 del Codice civile.

Le parti contraenti sono d'accordo nel riservare, in questi casi, al Ministro per le finanze ogni conseguente regolazione dei loro interessi, che dichiarano di accettare come definitiva.

CAPO V.

Art. 33.

La concessionaria non potrà diminuire il suo attuale capitale senza il consenso del Regio demanio.

Tutte le azioni saranno e permarranno nominative, in testa a cittadini italiani di gradimento del Regio demanio.

Il vincolo e la cessione delle medesime a favore di terzi non avranno effetto se non sia intervenuta l'autorizzazione ministeriale.

Nel caso di dichiarato fallimento di un titolare delle azioni, la concessionaria avrà l'obbligo di darne immediatamente comunicazione al Regio demanio, e di riscattarle.

Art. 34.

Della convocazione delle assemblee degli azionisti deve essere tempestivamente informato il Regio demanio, al quale dovrà essere comunicato il relativo ordine del giorno.

Un rappresentante del Regio demanio può intervenire alle assemblee.

Le deliberazioni delle assemblee relative agli argomenti di cui agli articoli 154 e 158, numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 del Codice di commercio devono essere comunicate al Regio demanio, che ha la facoltà di annullare quelle che ritenga contrarie all'interesse dell'esercizio aziendale, entro quindici giorni dalla comunicazione.

Art. 35.

Le nomine del presidente, degli amministratori e del direttore tecnico amministrativo della società si intendono subordinate al gradimento preventivo del Regio demanio, il quale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la revoca, in qualsiasi momento, di tali nomine.

Art. 36.

L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare, e si chiude quindi col 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 gennaio successivo ad ogni esercizio la concessionaria deve presentare alla revisione ed alla approvazione del Regio demanio il bilancio dell'esercizio precedente, prima ancora di sottoporre il bilancio stesso alla propria assemblea. Il bilancio deve essere corredato da documenti giustificativi ed illustrativi e deve essere redatto coi criteri di cui all'art. 176 del Codice di commercio.

Il Regio demanio, esaminato il bilancio, ove nulla abbia da osservare, provvederà alla sua approvazione, dandone notizia alla concessionaria. In caso contrario, intese le deduzioni della concessionaria, disporrà perchè siano apportate le occorrenti modificazioni e regolarizzazioni.

Le risultanze del bilancio non potranno considerarsi definitive se non quando abbiano riportata l'approvazione demaniale di cui sopra e dell'assemblea.

Art. 37.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la concessionaria si obbliga a costituire una cauzione di L. 15.000 presso la Cassa depositi e prestiti.

Detta cauzione dovrà essere reintegrata nel suo ammontare dalla concessionaria ogni volta il Regio demanio dovesse, per il mancato adempimento degli obblighi assunti, rivalersi sulla cauzione stessa.

Tale reintegrazione dovrà essere effettuata entro un mese dall'invito del Regio demanio.

Art. 38.

La cauzione di cui all'articolo precedente potrà essere effettuata in contanti, oppure in titoli di Stato o equiparati al portatore, da computarsi al corso di borsa del giorno del deposito.

Detta cauzione potrà essere costituita con titoli nominativi da vincolarsi nei modi prescritti a favore dell'Amministrazione dello Stato, Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare.

Art. 39.

Nei modi di cui all'art. 7, e fino a raggiungere l'importo di L. 15.000, sarà costituito uno speciale fondo di riserva per le eventuali perdite dell'esercizio aziendale.

Esso dovrà rimanere liquido e disponibile nei modi che saranno stabiliti dal Regio demanio. I relativi interessi saranno compresi nelle attività aziendali quando il fondo abbia raggiunto l'importo di cui al primo comma.

Se qualche esercizio aziendale si chiudesse in perdita questa sarà compensata, mediante corrispondente prelevamento dal detto fondo, e qualora questo non bastasse, con la devoluzione a tale scopo della percentuale di utili destinata alla riserva degli anni successivi.

In nessun caso il Regio demanio sarà tenuto a sostenere, neppure parzialmente, il carico delle eventuali perdite aziendali, per cui se al cessare, per qualsiasi causa, della concessione risultassero perdite eccedenti il fondo di riserva, esse rimarranno ad esclusivo carico della concessionaria.

Art. 40.

Lo speciale fondo di riserva esistente al cessare della concessione sarà ripartito fra il Regio demanio e la concessionaria nella stessa proporzione degli utili di cui all'art. 6.

La quota spettante alla concessionaria concorre a garantire il soddisfacimento degli obblighi della concessionaria stessa verso il Regio demanio.

Art. 41.

Gravano sulla concessionaria i tributi che essa deve pagare in proprio, compresi i tributi di legge sulla quota di utili aziendali di sua spettanza.

I tributi fondiari che gravano sugli immobili del compendio sono a carico esclusivo del Regio demanio, sul quale graverà pure ogni altro onere fiscale presente e futuro inerente agli immobili del compendio.

Tutti gli altri tributi erariali e locali riferentisi al compendio, quando dovuti, sono a carico dei fondi aziendali.

Il Regio demanio provvederà alla riscossione e al pagamento dei canoni attivi e passivi relativi alle proprietà demaniali, e ad introitare i proventi di quei beni immobili che eventualmente, durante il corso della concessione, non conservassero, ad esclusivo giudizio del Regio demanio, diretta e necessaria connessione con le necessità dell'esercizio e con le esigenze del compendio.

Art. 42.

La concessionaria provvede, sotto la sua responsabilità ed iniziativa, alla scelta ed alla assunzione del personale impiegatizio e salariato, sia fisso che temporaneo, con osservanza delle leggi generali e speciali, ed è responsabile verso il Regio demanio dell'operato del personale stesso.

Le categorie organiche del personale, il numero per ciascuna categoria, ed in genere tutti i provvedimenti relativi al personale che possono costituire oneri od avere riflessi sui fondi aziendali debbono essere approvati dal Regio demanio in via preventiva.

Art. 43.

Le nomine del personale ai posti direttivi, sia amministrativi e tecnici, che sanitari, debbono riportare il preventivo benestare del Regio demanio.

A quest'ultimo è riservato il diritto di far licenziare dalla concessionaria quel personale di qualsiasi categoria che, per riconosciuta inettitudine o per cause di ordine o di moralità pubblica, o per altre cause, si rendesse, a giudizio del Regio demanio, incompatibile col posto e con le funzioni. Nessun onere graverà sul Regio demanio nei casi di applicazione della presente disposizione.

Art. 44.

Le multe che la concessionaria infliggesse al dipendente personale debbono essere devolute ad un fondo da erogarsi al personale stesso in sussidi nei casi di malattia, o puerperio.

Tale fondo sarà amministrato dalla concessionaria, e fatto risultare dalle scritture contabili, e potrà essere aumentato con gli interessi e con altre devoluzioni.

CAPO VI.

Art. 45.

Allo scadere o al cessare, per qualsiasi motivo, della presente convenzione la concessionaria dovrà, con la resa dei conti, riconsegnare tutti i beni mobili ed immobili, ricevuti in consegna, in buono stato di manutenzione, salvo il deperimento naturale da valutarsi dal Regio demanio.

La riconsegna dovrà avere luogo, ed essere fatta constare, con le stesse norme osservate per le consegne.

Allo scadere o al cessare della convenzione la concessionaria non potrà asportare dal compendio mobili, oggetti, macchine, ecc., di sua proprietà, prima che abbia rese le riconsegne al Regio demanio, costituendo, essi, pel medesimo, una cauzione supplementare a garanzia di ogni suo diritto, ragione od azione.

Gli stessi obblighi incombono alla concessionaria nei casi di rescissione previsti dal presente atto.

Il Regio demanio avrà la facoltà di rilevare, in tutto o in parte, i beni di proprietà della concessionaria a prezzo di stima da determinarsi da un perito nominato dal Ministro per le finanze.

Art. 46.

Le controversie che potessero sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, quando non possano essere definite di accordo fra il Regio demanio e la concessionaria, saranno deferite al giudizio del Ministro per le finanze, che deciderà inoppugnabilmente, udito il Consiglio di Stato.

Art. 47.

La concessionaria è tenuta alla osservanza delle leggi generali e speciali, comprese quelle che disciplinano la materia delle assicurazioni, dei rapporti di lavoro, dell'esercizio di attività industriali e commerciali, dell'igiene, della terapia, degli alberghi, della pubblicità, della propaganda, e del turismo.

Art. 48.

La concessionaria si dichiara intesa di quanto è disposto dall'art. 5 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, convertito, con modificazioni all'art. 2, nella legge 1° aprile 1935, n. 539.

Art. 49.

La presente convenzione, mentre impegna sino da ora la concessionaria, sarà esecutiva per il Regio demanio solo dopo l'avvenuta approvazione nei modi di legge.

Le parti contraenti dichiarano che la convenzione stessa è pienamente conforme in tutte le sue parti alla loro volontà.

Art. 50.

Il trattamento tributario del presente atto di concessione è regolato dal provvedimento legislativo che approva e rende esecutivo l'atto stesso.

Il presente atto consta di n. 2 fogli di carta scritti di mio pugno, dei quali sono state riempite quattro facciate, nonchè di n. 13 fogli a stampa, e comprende le seguenti modifiche:

Art. 3, comma 2°: dopo la parola « compresi » aggiungere « nella concessione e »;

Art. 8, comma 3°: cancellare le parole « e ciò indipendentemente da quanto di competenza di altri enti »;

Art. 21, comma 1°: dopo la parola « tenuta » aggiungere « nell'interesse esclusivo del Regio demanio »;

Art. 26, comma 1°: eliminare la parola « d'amministrazione » ed i comma 2°, 3° e 4° per intero.

Di esso e delle modifiche ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alla presenza dei rappresentanti delle parti, i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono:

Firmati: Avv. *Nicola Muratore* fu Dionisio
Giovanni Froner fu Domenico
Alfonso Froner di Giovanni
Dott. *Rosario Terrana*, funzionario rogante

N. 8966 ALLEGATO A

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1° del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 94 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 287;

Delega

il gr. uff. avv. Nicola Muratore, direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare a firmare in rappresentanza del Regio demanio dello Stato, l'atto in forma pubblica per la concessione alla Società anonima « Esercizio Regie terme di Roncegno » dell'esercizio delle Terme stesse per la durata di anni dodici a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

Roma, addì 3 febbraio 1938-XVI

Il Ministro: DI REVEL

Confirmati: Avv. *Nicola Muratore*
Giovanni Froner
Alfonso Froner
Rosario Terrana, funzionario rogante

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 gennaio 1939-XVII.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona, approvato con proprio decreto 16 novembre 1937-XVI;

Vedute le proposte di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione, in data 30 agosto 1938-XVI e 25 ottobre 1938, che contemplano anche il cambiamento dell'attuale denominazione della Cassa in quella di « Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno »;

Veduti i pareri espressi dai podestà dei comuni di Verona, Vicenza, Belluno, Legnano e Bassano del Grappa, rispettivamente in data 11 agosto 1938-XVI, 23 agosto 1938-XVI, 17 agosto 1938-XVI, 5 agosto 1938-XVI e 8 agosto 1938-XVI;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona:

Art. 1. — E' sostituito come appresso:

« La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Istituto interprovinciali, è la continuazione, assumendone ogni obbligazione attiva e passiva, della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza che deriva dalla Cassa di risparmio della città di Verona, istituita nell'anno 1825 presso il Monte di pietà di Verona, fondato nel 1490, e delle Casse di risparmio di Vicenza, di Legnago e del Basso Veronese, di Cologna Veneta, di Bassano, nonchè del Monte di pietà di Feltre.

« E' Ente autonomo con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri; funziona secondo le leggi ed i regolamenti in vigore e secondo le disposizioni del presente statuto, sotto il patronato dei comuni di Verona e di Vicenza e sotto la vigilanza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« Ha sede centrale in Verona, sedi in Vicenza, Belluno e Mantova, dipendenze nelle provincie di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova e Sezione di credito su pegno in Feltre ».

Art. 3. — E' sostituito come appresso:

« La Cassa è amministrata da un Consiglio composto di undici membri.

« Il presidente e due vice presidenti sono nominati dal Capo del Governo: il presidente ed uno dei due vice presidenti scelti fra cittadini residenti nel comune di Verona, l'altro vice presidente fra i cittadini residenti nel comune di Vicenza.

« Gli altri membri sono nominati:

quattro dal podestà di Verona, di cui almeno due scelti fra gli inscritti alla Unione provinciale fascista degli agricoltori di Verona;

due dal podestà di Vicenza, di cui almeno uno scelto fra gli inscritti alla Unione provinciale fascista degli agricoltori di Vicenza;

uno dal podestà di Belluno;

uno dal podestà di Legnago.

« La nomina di ciascun consigliere è fatta sopra liste di tre nomi proposte dal Consiglio di amministrazione.

« Per i consiglieri da scegliere fra gli iscritti alle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori di Verona e di Vicenza, le terne verranno concordate fra il Consiglio di amministrazione e le rispettive Unioni.

« Nel caso di mancata nomina fra i proposti nelle terne, entro un mese dalla comunicazione ai rispettivi podestà, lo Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su istanza del Consiglio di amministrazione, provvederà alla nomina di uno fra i proposti in ogni terna.

« Nel caso di mancata accettazione da parte dei nominati entro trenta giorni dalla partecipazione della nomina, si provvederà alla sostituzione con le norme sopra indicate ».

Art. 4. — E' sostituito come appresso:

« Il presidente ed i due vice presidenti durano in carica cinque anni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina e sono rieleggibili.

« Gli altri membri durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio e sono rieleggibili. In caso di nomina contemporanea, alla prima scadenza sarà provveduto per sorteggio. In seguito la rinnovazione avverrà per anzianità.

« Gli uscieri devono rimanere in carica sino a che abbiano assunto l'ufficio i nuovi eletti.

« I consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, alle sedute indette, per due mesi consecutivi, saranno, con pronuncia inoppugnabile del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva al termine predetto, dichiarati decaduti ».

Art. 5. — E' sostituito come appresso:

« Verificandosi, per qualsiasi causa, una vacanza fra i componenti del Consiglio sarà provveduto alla surroga da parte dell'autorità competente con le norme dell'art. 3.

« Tali surroghe, per quanto riguarda i consiglieri, avverranno nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla partecipazione della vacanza, da farsi per lettera raccomandata a firma della Presidenza, entro dieci giorni dall'evento.

« In caso che il podestà interessato non provveda, nel termine succitato, ad istanza del Consiglio di amministrazione, provvederà, sulla stessa terna, l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« Il nuovo consigliere eletto rimane in carica quanto avrebbe dovuto restarvi il suo predecessore ».

Art. 6. — E' sostituito come appresso:

« Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro:

che incorrano nelle incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti od emanande;

che siano contemporaneamente parenti od affini, fino al terzo grado incluso, oppure siano parenti od affini, fino al terzo grado incluso, dei componenti il Collegio dei sindaci, dei dirigenti e dei funzionari della Cassa;

che siano parenti od affini, fino al secondo grado incluso, di impiegati della Cassa.

« Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi ».

Art. 11. — I commi 3 e 4 sono sostituiti come appresso:

« Faranno parte di diritto del Comitato di sconto della sede di Verona, il presidente ed il vice presidente di nomina governativa, scelti fra i cittadini residenti nel comune di Verona, nonchè i membri del Consiglio nominati dal podestà di Verona, tutti con possibilità di avvicendamento fra loro.

« Faranno parte di diritto del Comitato di sconto della sede di Vicenza il vice presidente di nomina governativa scelto fra i cittadini residenti nel comune di Vicenza e i membri del Consiglio nominati dal podestà di Vicenza.

« Dei candidati di sconto della sede di Belluno e della succursale di Legnago, faranno parte di diritto i membri del Consiglio nominati dai rispettivi podestà ».

Art. 14. — Il comma primo è sostituito come appresso:

« La Cassa riceve in deposito a risparmio ordinario o speciale somme non inferiori ad una lira, rilasciando apposito libretto con l'indicazione della sede della succursale o della dipendenza emittente ».

Art. 18. — I commi 4, 5 e 6 sono sostituiti come appresso:

« Per i libretti intestati a privati la media dei versamenti settimanali non può essere superiore a L. 100, mentre, per i libretti degli Enti, dovrà osservarsi, per i versamenti, il limite massimo di L. 1000 per ogni settimana.

« Il limite massimo del deposito fruttifero è per i privati di L. 5000, per gli Enti di L. 10.000, limiti questi che non possono essere superati che per effetto della capitalizzazione degli interessi.

« I rimborsi sui libretti speciali possono essere effettuati a vista fino a L. 100 per i privati e fino a L. 500 per gli Enti, per ogni settimana; per somme superiori occorre un preavviso di dieci giorni ».

Art. 21. — In fine dell'articolo è aggiunto il comma seguente:

« Se il depositante abbia incaricato l'Istituto del pagamento di imposte e tasse, si prescinde dalla disposizione suddetta ».

Art. 22. — E' sostituito come appresso:

« Il saggio d'interesse e le altre norme che disciplinano il servizio sui depositi a risparmio, sono dal Consiglio di amministrazione fissati normalmente ogni anno e pubblicati con affissione agli albi della Cassa entro il 20 dicembre per l'applicazione nell'anno successivo.

« Varianti potranno essere apportate anche in corso di anno, previo avviso da pubblicarsi quindici giorni prima e con effetto anche per i libretti esistenti, eccezione fatta per i vincolati a termine, per i quali la variazione ha effetto soltanto a partire dalle singole scadenze dei vincoli ».

Art. 25. — Le lettere *d*) ed *i*) sono sostituite come appresso:

« *d*) sovvenzioni su pegno di carte di valore, delle specie indicate alla lettera precedente, effettuabili sotto forma di conto corrente.

« L'ammontare della sovvenzione non potrà superare i quattro quinti del prezzo di borsa attribuito ai titoli nel giorno dell'operazione, la quale dovrà essere conclusa sotto le condizioni e le norme prescritte da apposito regolamento.

« La Direzione generale, se autorizzata dal Consiglio, potrà eccezionalmente consentire sovvenzioni sino all'importo dei nove decimi del prezzo di borsa come sopra stabilito.

« *i*) prestiti su rilascio di cambiali munite di tre firme, ed eccezionalmente anche solo da due.

« Detti prestiti potranno essere concessi con sconto di effetti o con apertura di conti correnti con scadenza non superiore a sei mesi.

« Quando venga prestata idonea cauzione, mediante pegno, ipoteca, cessione di crediti verso lo Stato, verso Provincie e Comuni, fidejussioni personali, potranno accettarsi anche cambiali munite di una sola firma.

« I prestiti cambiari a Provincie, Comuni ed altri Corpi morali legalmente riconosciuti potranno essere concessi, nei limiti ai detti Enti consentiti dalle rispettive leggi, con scadenza entro i dodici mesi, purchè venga prestata idonea cauzione mediante pegno, ipoteca, delegazioni o contributi a debito dello Stato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(393)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 gennaio 1939-XVII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone) e nomina del commissario straordinario.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Ceccano (Frosinone) sono sciolti ed il rag. Antonio Scoppettuolo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(394)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 agosto 1938-XVI.
Determinazione delle zone di provincie di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA E PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
PER I LAVORI PUBBLICI
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1935-XIII determinante le zone di provincie di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge predetta;

Decreta:

Le disposizioni della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, oltre che alle zone di provincie di confine terrestre contenute nel decreto Ministeriale 20 ottobre 1935-XIII, si applicano anche alle seguenti:

Provincia di Torino - Comando del corpo d'armata di Torino - Comuni di Bobbio Pellice, Villar Pellice, Praly, Claviere, Cesana, Sestriere, Ulzio, Bardonecchia, Salabertano, Esille, Chiomonte, Giaglione, Mompantero, Venaus, Susa, Novalesa, Ferrera Cenisio, Usseglio, Balme, Groscavallo.

Provincia di Aosta - Comando del corpo d'armata di Torino - Comuni di Ceresole Reale, Valsavaranche, Rhêmes, Valgrisanche, La Thuile, Prè S. Didier, Courmajeur.

Provincia di Imperia - Comando del corpo d'armata di Alessandria - Comuni di Airole, Camporosso, Dolceacqua, Olivetta, S. Michele, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora, Ventimiglia.

Provincia di Cuneo - Comando del corpo d'armata di Alessandria - Comuni di Acceglio, Aisone, Argentera, Briga Marittima, Bellino, Casteldelfino, Crissolo, Elva, Marmora, Pontechianale, Prazzo, Sambuco, Pietraporzio, Tenda, Vinadio, Entraque, Valdieri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1938-XVI

Il DUCE
Ministro per la guerra e per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per la grazia e giustizia
SOLMI

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

(413)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1939-XVII.
Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario denominato « Limanex ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;
Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;
Ritenuto che il prodotto denominato « Limanex » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 %, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 15 febbraio 1939 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di « Limanex ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(417)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1938-XVII.

Nomina del rappresentante supplente del Consorzio industrie fiammiferi in seno alla Commissione di verifica dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 delle norme annesse al R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1937-XV;

Veduta la lettera n. 16059 del 3 dicembre 1938-XVII, con la quale il Consorzio industrie fiammiferi designa a suo rappresentante supplente nella Commissione di verifica dei prodotti delle fabbriche di fiammiferi il cav. Ezio Muzzi in sostituzione del cav. uff. Luigi Bornè impossibilitato ad intervenire alle riunioni;

Determina:

Il cav. Ezio Muzzi è nominato rappresentante supplente del Consorzio industrie fiammiferi nella Commissione di verifica prevista dall'art. 12 delle norme annesse al Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, in sostituzione del cav. uff. Luigi Bornè.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(395)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Rieti ad effettuare la caccia al cinghiale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1934-XII, con il quale, ai sensi dell'art. 24 della sopra citata legge, è stato disposto il divieto di caccia al cinghiale in tutta la provincia di Rieti;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1938-XVII del presidente della Sezione di Poggio Mirteto della Associazione provinciale cacciatori, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare alcune battute di caccia al cinghiale limitatamente alla zona del Monte Tancia, Monte Ode, Colle Lerici delimitata dai seguenti confini: quote 840, 1010, 1174, 1282, 1280, 802, 740, 908, 913, 902, 901, 786, 960, 932, onde ridurre il numero di detti selvatici allo scopo di protezione delle colture agrarie;

Visto il parere della Commissione venatoria provinciale di Rieti, in data 10 gennaio 1939, posto in calce alla domanda medesima;

Decreta:

Fermo restando il divieto di caccia al cinghiale in tutta la provincia di Rieti, disposto con il decreto Ministeriale 27 luglio 1934-XII, la Commissione venatoria provinciale di Rieti è autorizzata ad effettuare, d'accordo con la Sezione di Poggio Mirteto della Associazione provinciale cacciatori e limitatamente alla zona del Monte Tancia, Monte Ode e Colle Lerici come alle premesse, le battute di caccia al cinghiale necessarie ad uccidere n. 20 capi di detta selvaggina.

I giorni nei quali verranno effettuate tali battute dovranno essere resi tempestivamente noti a mezzo della stampa e alle battute stesse potranno parteciparvi tutti i cacciatori della Provincia, muniti di regolare permesso di caccia, che ne facciano domanda alla Commissione venatoria provinciale.

La Commissione venatoria provinciale, sempre d'accordo con la Sezione di Poggio Mirteto della Associazione provinciale cacciatori, stabilirà, di volta in volta il numero di cacciatori che potranno prendervi parte secondo l'ordine di precedenza delle domande.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(397)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla Commissione venatoria della provincia di Torino ad effettuare la cattura di lepri, starne e fagiani a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, in alcune zone della provincia di Torino;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino;

Ritenuta l'opportunità di permettere in dette zone, la cattura di lepri, starne e fagiani a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Torino è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nelle zone suddette, la cattura di lepri, starne e fagiani a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(350)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 gennaio 1939-XVII.

Approvazione dell'acquisto di un appezzamento di terreno sito in Codogno per la costruzione della Casa della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Codogno la Casa della G.I.L., la Gioventù italiana del Littorio è venuta nella determinazione di acquistare da Biancardi Carlo per la somma di L. 35.280, la superficie di mq. 5.040 contraddistinta in catasto terreni del comune di Codogno col mappale n. 789-*a*;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra vendita in data 7 settembre 1938-XVI a rogito notaio Quadri Giuseppe registrato a Milano il 21 stesso mese al n. 2536 vol. 696, fog. 157 atti pubblici, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Lodi il 20 del mese successivo al volume 337 n. 2463 del reg. gen. ed al vol. 685 numero 2009 del reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, dell'appezzamento di terreno necessario per la costruzione della Casa della G.I.L. di Codogno è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Media dei cambi e dei titoli

del 23 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,80
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,87
Cecoslovacchia (Corona)	65,17
Danimarca (Corona)	3,964
Germania (Reichsmark)	7,6125
Norvegia (Corona)	4,4615
Olanda (Fiorino)	10,3125
Polonia (Zloty)	358,75
Portogallo (Scudo)	0,8059
Svezia (Corona)	4,5715
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,925
Id. 3,50 % (1902)	70,275
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68 —
Id. Id. 5 % (1936)	92,75
Rendita 5 % (1935)	92,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,25
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,225
Id. id. 5 % - Id. 1944	98 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Media dei cambi e dei titoli

del 24 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,87
Francia (Franco)	50,20
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,36
Belgio (Belga)	3,2125
Canadà (Dollaro)	18,89
Cecoslovacchia (Corona)	65,16
Danimarca (Corona)	3,967
Germania (Reichsmark)	7,599
Norvegia (Corona)	4,465
Olanda (Fiorino)	10,28
Polonia (Zloty)	359,35
Portogallo (Scudo)	0,8065
Svezia (Corona)	4,575
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,80
Id. 3,50 % (1902)	70,25
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,80
Id. Id. 5 % (1936)	92,625
Rendita 5 % (1935)	92,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,975
Id. id. 5 % - Id. 1941	102 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,20
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,125
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 259.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4167 — Data: 11 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di La Spezia — Intestazione: Secco Gio-Batta — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1865 — Data: 16 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Emilia — Intestazione: Grasselli Pietro fu Domenico — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12730 — Data: 27 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Ponte Giuseppe d'Ignoti — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1445 — Data: 10 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Enea Nicolò fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 882 — Data: 4 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Treviso — Intestazione: Busatto Albino fu Antonio — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1639 — Data: 4 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pisa — Intestazione: Marrassini Alberto fu Raffaello — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 2200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 666 — Data: 21 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Forti Maria-Giuseppa fu Gregorio — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 963 — Data: 18 agosto 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bologna-Sgroi Francesco — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5278 — Data: 19 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di La Spezia — Intestazione: Ferrari Ida fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2960 — Data: 12 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Resci Adolfo fu Enrico — Titoli del debito pubblico quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1981 — Data: 22 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pisa — Intestazione: Marinari Mario fu Marino — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13416 — Data: 5 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Bracci Giuseppina fu Alfredo — Titoli del debito pubblico: quietanze, capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 317 — Data: 11 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Polanzani Ernesto di Egisto — Titoli del debito pubblico: 2 certificati rendita 5 per cento, rendita L. 740.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 3 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pesaro — Intestazione: Sinistrario Giorgio fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: 10 cartelle 5 per cento Littorio, capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(96)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3,50%	161084	Cabrini Alberico di Domenico dom. a Correzzo (Verona). Ipotecata a favore dell'Amm. delle poste dello Stato per la cauzione dovuta dal titolare quale collettore postale di 1ª classe	L.	14 —
Buono del Tes. Nov 1940 (3ª Serie)	1473	Società anonima per Servizi e Concessioni con sede in Roma.	»	Cap. 1.500 —
Id. (4ª Serie)	1486	Vincolati a favore del comune di Serramonacesca a garanzia, dell'appalto delle imposte di consumo per il periodo 1° gennaio 1935 al 31 dicembre 1939	»	Cap. 2.000 —
Consolidato 5%	442512	Bellingreri Arturo fu Biagio dom. a Petralia Sottana (Palermo). Ipotecata per supplemento di cauzione dovuta dal titolare quale esattore e tesoriere di Petralia Sottana per il decennio 1923-1932.	»	350 —

Roma, addì 13 gennaio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(283)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Rettifiche d'intestazione di certificati del Debito pubblico.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	19347	10,50	*Aucello* Ninfa fu Nicolò, minore sotto la p. p. della madre Palmeri Filippa, ved. *Aucello*, dom. a Santa Ninfa (Trapani).	*Augello* Ninfa fu Nicolò, minore sotto la p. p. della madre Palmeri Filippa, ved. *Augello*, dom. a Santa Ninfa (Trapani).
Id.	295569	24,50	Pace Francesca fu Gennaro, minore sotto la p. p. della madre *Focher* Emilia ved. Pace Gennaro, dom. a Napoli.	Pace Francesca fu Gennaro, minore sotto la p. p. della Madre *Fogler* Emilia ved. Pace Gennaro, dom. a Napoli.
Id.	489510	196 —	Romano *Luigi* fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Strianese Annunziata fu Raffaele ved. di Romano Alfredo, dom. in Pontecagnano (Salerno).	Romano *Luigia* di Alfredo, minore, ecc., come contro.
Rend. 5 %	136981	1850 —	Giannuzzi *Alessandrina* fu Bartolo, maritata Fanelli, dom. in Casalvieri (Frosinone).	Giannuzzi *Maria-Carolina-Alessandra*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	787409	175 —	Giannuzzi *Alessandrina* fu Bartolo, moglie di Fanelli Raffaele, dom. in Casalvieri (Caserta).	Giannuzzi *Maria-Carolina-Alessandra*, fu Bartolo, moglie di ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	289274	73,50	Vallino Angelo fu Battista, dom. in Ivrea (Aosta), con l'usufrutto vitalizio a favore di Lanterno *Carlotta* fu Antonio, ved. di Vallino Battista, dom. ad Ivrea.	Vallino Angelo fu Battista, dom. in Ivrea (Aosta), con l'usufrutto vitalizio a favore di Lanterno *Domenica-Carolina*, ved. di Vallino Battista, dom. ad Ivrea.
Id.	73446	70 —	Bianchi *Lida* di *Amedeo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Languirano (Parma).	Bianchi *Lyda* di *Arnaldo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Langhirano (Parma).
Id.	408179	119 —	*Di* Marco Benedetto di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Castel S. Vincenzo (Campobasso).	*De* Marco Benedetto di Giuseppe, minore, ecc, come contro.
Id.	71873	52,50	Tucci Angela di Riccardo, *nubile*, dom. in Andria (Bari).	Tucci Angelina di Riccardo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Andria (Bari).
Id.	192115	784 —	Rollone Emilia fu Luigi, moglie di *Borasio* Francesco fu Giuseppe, dom. in Vercelli.	Rollone Emilia fu Luigi, moglie di *Boraso* Francesco fu Giuseppe, dom. in Vercelli.
Rend. 5 %	35170	750 —	Mariotti Maria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Tripepi *Maria-Antonietta* fu Domenico, ved. Mariotti, dom. in Reggio Calabria.	Mariotti Maria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Tripepi *Antonia* fu Domenico, ved. Mariotti, dom. in Reggio Calabria.
P. R. 3,50 %	165763	357 —	Garbarino *Candido*, *Lino* e *Tina* fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Avanzino Teresa di Paolo ved. Garbarino, dom. in Torriglia (Genova).	Garbarino *Pietro*, *Paolo* e *Silvia* fu Luigi, minori, ecc., come contro.
Id.	203493	280 —	Melaccio Angelo di *Berardino*, dom. a Calistri (Avellino).	Melaccio Angelo di *Bernardino*, dom. a Calistri (Avellino).
Cons. 5 %	181888	10 —	*D'acqui* Giuseppe fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Sarica Anna, dom. a Reggio Calabria.	*Daqui* Giuseppe fu Francesco, minore, ecc., come contro.
Rend. 5 %	131338	130 —	De Toma Carlo fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre De Gregorio Serafina, ved. De Toma, dom. a Milano.	De Toma Carlo fu *Nicola Giuseppe*, minore sotto, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	162782	700 —	Pochintesta Angelo ed Adelina fu cav. avv. Felice, minori sotto l'amministrazione della loro madre Ruatti *Luisa*, dom. a Torino con l'usufrutto a favore di Ruatti *Luisa* fu Giacinto ved. Pochintesta Felice.	Pochintesta Angelo ed Adelina fu cav. avv. Felice, minori sotto l'amministrazione della loro madre Ruatti *Luigia*, dom. a Torino con l'usufrutto a favore di Ruatti *Luigia* fu Giacinto ved. Pochintesta Felice.
P. R. 3,50 %	44390	507,50	Pochintesta Angelo fu Felice, dom. a Torino con l'usufrutto a favore di Ruatti *Luisa* fu Giacinto ved. di Pochintesta Felice.	Pochintesta Angelo fu Felice, dom. a Torino con l'usufrutto a favore di Ruatti *Luigia* fu Giacinto, ved. di Pochintesta Felice.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	632558	49 —	*Rapetti Caterina* fu Natale, moglie di Poggio Vincenzo, dom. a Roccagrimalda (Alessandria), con vincolo dotale.	*Repetti Rosa-Caterina* fu Natale, ecc., come contro.
Id.	705994	598,50	Darò Margherita di Francesco, *nubile*, dom. a Las Parejas (Repubblica Argentina).	Darò Margherita di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a Las Parejas (Repubblica Argentina).
Debito Comuni Sicilia	11052	700,89	Lucchesi-Palli *Gabriella* fu Adinolfo, in Brandolini d'Adda, dom. in Venezia.	Lucchesi-Palli *Maria, detta Gabriella* fu Adinolfo, ecc., come contro.
Rend. 5 %	11519	1000 —	*Avanzino* Alessandro fu Luigi, dom. in Montiglio Monferrato.	*Avvanzino* Alessandro fu Luigi, dom. in Montiglio Monferrato.
Id.	56629	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	732878	35 —	Adaini Giuseppe fu *Leonardo*, minore sotto la tutela dello zio Gazzo Damiano fu Giambattista, dom. a Tovo S. Giacomo (Genova).	Adaini Giuseppe fu *Ferdinando*, minore, ecc., come contro.
P. R 3,50 %	445028	875 —	*Roscio Del Puglia Elena-Maria di Enrichetta, sotto la tutela legale della madre*, dom. a Milano.	*Del Puglia Elena e Maria di Attilio e di Roscio Savina, minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Milano.
Cons. 3,50 %	478832	129,50	Maineri Giacomo fu Bartolomeo, dom. in Toirano (Genova) vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Durante *Nicoletta* fu Domenico, ved. di Maineri Bartolomeo, dom. a Toirano (Genova).	Maineri Giacomo fu Bartolomeo, dom. in Toirano (Genova) vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Durante *Coletta* fu Domenico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	202046	2975 —	Chiappero Francesco fu Alfredo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Lima Emanuelina* figlia adottiva del fu Pietro Ferrero ved. di Chiappero Alfredo e moglie in seconde nozze di Buscaglia Alfonso, dom. a Torino.	Chiappero Francesco fu Alfredo, dom. a Torino, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di *Barlo Emanuellina fu Felicina* figlia adottiva del fu Pietro Ferrero ved. di Chiappero Alfredo e moglie in seconde nozze di Buscaglia Alfonso, dom. a Torino.
Buono Tesoro 5 % Serie 1ª (1940)	2166	1000 — Capitale	Rubboli *Virgilio* fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Desirelli Livia fu Luigi ved. Rubboli, dom. a Milano.	Rubboli *Luigi-Virgilio-Vittorio* fu Augusto, minore ecc., come contro.
Id. Serie 5ª	2180	2000 — Capitale	Come sopra.	Come sopra.
Buono Tesoro 5 % Quinq. 12ª Em.	1471	2300 — Capitale	*Inzerillo* Gaspare, Francesco e Susanna intesa Santina fu *Antonio*, minori sotto la p. p. della madre Quarrato Teresa vedova *Inzerillo*.	*Inzirillo* Gaspare, Francesco e Susanna fu *Antonino*, minori, *il secondo* sotto la p. p. della madre Quarrato Teresa, ved. *Inzirillo, gli altri due sotto la tutela di quest'ultima.*
P. R. 3,50 %	205326	241,50	Iannacci Alceo, Aldo ed Assunta di *Salvatore*, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Terracina (Roma).	Iannacci Alceo, Aldo ed Assunta di *Giuseppe*, minori ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	538700	38,50	Milesi *Insom Amelia* fu *Giovanni*, ved. di De Daverio Erardo, dom. a Venezia. Ipotecata a favore dello Stato.	Milesi *Amalia-Adelaide* fu *Giannantonio*, ecc., come contro.
Rend. 3 % (1885)	1856	163,79	*Insom Amelia* fu *Giovanni*, maritata De Daverio.	*Milesi Amalia-Adelaide* fu *Giannantonio*, maritata De Daverio.
Id.	8294	124,44	Milesi *Insom Amalia* fu *Giovanni*, ved. di De Daverio Tancredi-Erardo-Andrea detto Erardo, dom. a Venezia.	Milesi *Amalia-Adelaide* fu *Giannantonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	162033	56 —	Badini-*Confalonieri* Carolina fu Ermenegildo, minore sotto la tutela di Pietro Ferrua, dom. in Torino.	Badini-*Gonfalonieri* Carolina, ecc., come contro.
Id. Id.	180783 196265	94,50 14 —	Badini-*Confalonieri* Carolina fu Ermenegildo, nubile, domiciliata a Torino.	Badini-*Gonfalonieri* Carolina fu Ermenegildo, nubile, dom. a Torino.
Rend. 5 %	87188	500 —	*Boracchia* Felicita di Giov. Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Spezia (Genova).	*Borachia* Felicita di Giov. Battista, minore sotto la p. p. del padre, dom. a La Spezia.
P. R. 3,50 %	156293	840 —	Scibona Vita fu *Leonardo*, moglie di Mangiaricina Liborio, dom. a Sambuca Zabut (Girgenti). Vincolato per dote.	Scibona Vita fu *Lorenzo*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	684158	140 —	Alliegro Marianna-Luisa fu Michele, *nubile*, dom. a Torraca (Salerno).	Alliegro Marianna-Luisa fu Michele, *Minore sotto la tutela di Viggiano Vincenzo fu Cono*, dom. a Torraca (Salerno).
P. R. 3,50 %	199973	168 —	Invernizzi Carlo, Antonia, Angela, Francesco, Adriano e Giovanna fu Vittorio, minori sotto la p. p. della madre. Invernizzi *Erminia* fu Andrea ved. Invernizzi Vittorio, dom. in Melzo (Milano). Con usufrutto a Invernizzi *Erminia* fu Andrea ved. Invernizzi Vittorio.	Invernizzi Carlo, Antonia, Angela, Francesco, Adriano e Giovanna fu Vittorio, minori sotto la p. p. della madre. Invernizzi *Rachele-Erminia* fu Andrea ved. Invernizzi Vittorio dom. in Melzo (Milano); con usufrutto a Invernizzi *Rachele-Erminia* fu Andrea ved. Invernizzi Vittorio.
Id.	133391	35 —	Invernizzi Anna fu Vittorio maritata Invernizzi, Giuseppina, Carlo, Antonia, Angela, Francesco, Adriano e Giovanna fu Vittorio, gli ultimi sette minori sotto la p. p. della madre Invernizzi *Erminia* fu Andrea ved. Invernizzi, dom. a Melzo, (Milano); eredi indivisi di Invernizzi Vittorio. Con usufrutto vit. a favore di Invernizzi *Erminia* fu Andrea ved Invernizzi, dom. Melzo (Milano).	Invernizzi Anna fu Vittorio maritata Invernizzi. Giuseppina, Carlo, Antonia, Angela, Francesco, Adriano e Giovanna fu Vittorio, gli ultimi sette minori sotto la p. p. della madre Invernizzi *Rachele-Erminia* fu Andrea vedova Invernizzi, dom. a Melzo (Milano); eredi indivisi di Invernizzi Vittorio; con usufrutto vit. a favore di Invernizzi *Rachele-Erminia* fu Andrea ved. Invernizzi, dom. a Melzo (Milano).
Cons. 3,50 %	328605 388420	35 — 35 —	Allegranza *Bernardo* di Bernardo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Vagna (Novara).	Allegranza *Pietro-Paolo-Bernardo* di Bernardo, minore, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	184576	80,50	*Cavallieri* Giustina fu Luigi, moglie di Limiti *Giovanni*, dom. a Marino (Roma); dotale.	Cavallieri o *Cavalieri* Giustina fu Luigi, moglie di Limiti *Nicola-Giovanni*, dom. a Marino (Roma); dotale.
Id. Id.	257430 405160	3398,50 854 —	Piperno Vera-Rosa fu Pacifico-Salomone, minore sotto la p. p. della madre *Forti* Emma fu Davide.	Piperno Vera-Rosa fu Pacifico-Salomone, minore sotto la p. p. della madre *Forti* Emma fu Davide.
Id. Id.	257431 405161	1134 — 283,50	Piperno Vera-Rosa fu Pacifico-Salomone, minore sotto la p. p. della madre *Forli* Emma fu Davide vincolalo di usufrutto vit. a favore di *Forti* Emma fu Davide ved. Piperno.	Piperno Vera-Rosa fu Pacifico-Salomone, minore sotto la p. p. della madre *Forti* Emma fu Davide; vincolato di usufrutto vit. a favore di *Forti* Emma fu Davide ved. Piperno.
Id.	184532	245 —	*Bellabarda* Giunia fu Espartero, nubile, dom. in Ragusa (Siracusa).	*Bellabarba* Giunia, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	584919	192,50	Gigliotti Raffaele-Rosina fu Giovanni moglie di Scozzafava *Tommaso-Giovan-Battista*, domiciliato in Gimigliano (Catanzaro).	Gigliotti Raffaela-Rosina fu Giovanni moglie di Scozzafava *Giovan-Battista*, dom. in Gimigliano (Catanzaro).
P. R. 3,50 %	267601	385 —	Ruggerone *Pietro* fu *Giulio*, minore sotto la p. p. della madre Ferrara Teresa fu Francesco ved. Ruggerone, dom. a Trecate (Novara); con usufrutto a Ferrara Teresa fu Francesco ved. di Ruggerone *Giulio*.	Ruggerone *Pierino* fu *Emilio-Giulio*, minore sotto la p. p. della madre Ferrara Teresa fu Francesco ved. Ruggerone dom. a Trecate (Novara); con usufrutto a Ferrara Teresa fu Francesco ved. di Ruggerone *Emilio-Giulio*.
Id.	110556	108,50	Fino Guglielmo, Elvira ed Achille fu Ferdinando, minori sotto la p. p. della madre Rocco Margherita fu *Clemente* ved. Fino Ferdinando, dom. a Torino; con usufrutto vit. a favore di Rocco Margherita fu *Clemente* ved. Fino Ferdinando, dom. a Torino.	Fino Guglielmo, Elvira ed Achille fu Ferdinando, minori sotto la p. p. della madre Rocco Margherita fu *Antonio-Clemente* ved. Fino Ferdinando, dom. a Torino; con usufrutto vit. a favore di Rocco Margherita fu *Antonio-Clemente* ved. Fino Ferdinando, dom. a Torino.
Id	364482	73,50	Coppo *Alberto* fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Ognoletti Catterina ved. Coppo, dom. a Gabiano (Alessandria).	Coppo *Luigi* fu Alberto, ecc., come contro.
Id.	503004	3374 —	*Bucci* Vittoria fu Giuseppe, minore emancipata sotto la curatela del marito Lozupone Vitantonio di Paolo, dom. in Giovinazzo (Bari).	*Venetì-Bucci* Vittoria fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	498199	350 —	Cannata Paolina fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Buffo Maria fu Salvatore, dom. in Catania.	Cannata Paolina fu *Antonino*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	42740	35 —	Buono Liberino fu *Giovanni*, dom. ad Ischia (Napoli).	Buono Liberino fu *Giovan-Giuseppe*, dom. ad Ischia (Napoli).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	301996	350 —	Chiarandà-Libertini *Antonietta* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Chiarandà *Maria-Antonietta* di Michele, ecc., come contro.
Id.	214996	14 —	*Cervinaro* Maria, Ciro, Francesco, Aurelia e Giovanni fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco ved. *Cervinaro* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).	*Cervinara* Maria, Ciro, Francesco, Aurelia e Giovanni fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco ved. *Cervinara* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).
Id.	214997	3,50	*Cervinaro* Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco, ved. di *Cervinaro* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).	*Cervinara* Maria fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco ved. di *Cervinara* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).
Id.	214998	3,50	*Cervinaro* Ciro fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco, ved. di *Cervinaro* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).	*Cervinara* Ciro fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco ved. di *Cervinara* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).
Id.	215000	3,50	*Cervinaro* Aurelia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco, ved. di *Cervinaro* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).	*Cervinara* Aurelia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco ved. di *Cervinara* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).
Id.	215001	3,50	*Cervinaro* Giovanni fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco, ved. di *Cervinaro* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).	*Cervinara* Giovanni fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Tarsia-Incuria Grazia fu Francesco ved. di *Cervinara* Giovanni, dom. a Conversano (Bari).
Id.	103288	514,50	Geremia Amelia ed *Ameglio* fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Mirabelli Isabella fu Alessandro ved. di Geremia Michele, dom. a Scigliano (Cosenza).	Geremia Amelia e *Meglio Giuseppe* fu Michele, minori, ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(5090)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoche di ricompense al valor civile

Con Regio decreto in data 27 dicembre 1938-XVII, venne revocato il Regio decreto 23 ottobre 1924 col quale fu concessa la medaglia d'argento al valor civile al signor De Nicola Pietro di Roma.

(354)

Con Regio decreto in data 27 dicembre 1938-XVII, venne revocato il Regio decreto 14 maggio 1925 col quale fu concessa la medaglia di bronzo al valor civile al signor De Nicola Pietro di Roma.

(355)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), con sede in Roma, a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Roccasecca (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 13 gennaio 1939-XVII fra il Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio), società anonima con sede in Roma, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Roccasecca (Frosinone);

Autorizza

il Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio) società anonima con sede in Roma, a sostituirsi con una propria dipendenza alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Roccasecca (Frosinone), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 6 febbraio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(421)

Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, a sostituirsi al Banco di Napoli nell'esercizio della filiale di Cermignano (Teramo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 9 gennaio 1939-XVII fra la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, e il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Cermignano (Teramo);

Autorizza

la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, a sostituirsi al Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, nell'esercizio della filiale di Cermignano (Teramo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 22 febbraio 1939-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 gennaio 1939-XVII

V. Azzolini

(422)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934 e 21 ottobre 1934, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;
Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 8 dicembre 1938-XVII, per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: Cavagnari

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

In base al decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, è aperto un concorso per esami alla nomina di n. 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 12 settembre 1934, modificato con decreto Ministeriale in data 21 ottobre 1934.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.
A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;
b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.
L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.
La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ». Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e la eventuale aggiunta di famiglia, salvo le riduzioni e gli aumenti di legge.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma *l*).
Le domande dovranno in pari tempo essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:
a) certificato di cittadinanza italiana;
b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:
1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;
2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);
3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice-segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga su limite massimo di età;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

d) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) stati dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

g) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

l) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni », nonchè i documenti comprovanti gli eventuali titoli preferenziali di cui al secondo periodo del precedente art. 5 ed all'art. 18 — 2° comma — delle annesse « Istruzioni »;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere a), g), h) ed i) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere a), h) ed i).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti residenti nei territori italiani dell'Africa, o nei possedimenti italiani dell'Egeo, o all'Estero potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 5 giorni prima della data di inizio delle prove scritte di esame.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al secondo periodo del precedente art. 5 ed all'art. 18 — 2° comma — delle annesse « Istruzioni », che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove pratiche.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 13.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

ISTRUZIONI E PROGRAMMI
pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo

(*approvati con decreti Ministeriali* 12 *settembre e* 21 *ottobre* 1934).

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) quattro pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria ed una di preparazione anatomica.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo, avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e

i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione; dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di preparazione anatomica, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di punti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) ESAMI SCRITTI *di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali, alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascuno scritto.

2) PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO.

Art. 21.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

* * *

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, il cui candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

Medicina operatoria.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpometacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

7° Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alla tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande relative a quanto egli ha eseguito.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

4) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

Preparazioni anatomiche.

Art. 23.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione) sono le seguenti:

1° Regione media del collo sopra e sotto ioidea;
2° Regione carotidea e sternocleidomastoidea;
3° Regione sopraclavicolare o succlavia;
4° Regione ascellare;
5° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
6° Regione addominale antero-laterale;
7° Regione inguino-crurale;
8° Regione crurale e femorale anteriore;
9° Regione glutea;
10° Regione poplitea;
11° Regione antero-esterna della gamba;
12° Regione posteriore della gamba e plantare.

* * *

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli qui sopra elencati ed eseguirà la preparazione sorteggiata.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Quando l'esaminando avrà esaurito il tempo che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15 minuti per fare la dimostrazione del lavoro compiuto.

In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti anatomici, la funzione, ed infine esporrà anche le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata.

Al termine della dimostrazione del lavoro all'esaminando potranno essere rivolte delle domande relativamente alla anatomia della regione preparata.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(368)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 50 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C)

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1234, che approva il regolamento per il personale di questo Ministero;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1937-XV che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1938-XVI per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 50 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo d'ordine di questo Ministero.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. 1ª) non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda redatta in carta da bollo da L. 6 con la precisa indicazione del proprio recapito.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie o all'estero resta fermo il predetto termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni avanti la prima prova di esame.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite stesso è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 3 ottobre 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti di età sono rispettivamente aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il suddetto limite di anni 30 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare, della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ove l'aspirante sia affetto da imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione, indicando se l'imperfezione menoma l'attitudine al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi di istituto;

6) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, pre-

senteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 e della circolare n. 957 del Giornale militare ufficiale del 1936 e n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle Pensioni di guerra, al nome del padre del candidato oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

7) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, a termine del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure licenza di scuola tecnica, complementare o professionale di secondo grado anche conseguiti a termine dei precedenti ordinamenti.

L'equipollenza dei titoli di studio è pronunciata dal Ministero per la cultura popolare, su parere del Ministero dell'educazione nazionale;

8) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) certificato in carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, l'iscrizione al P.N.F. e nella Gioventù italiana del Littorio od ai Gruppi universitari fascisti nonchè la data di iscrizione.

Tale certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (o dal vice segretario ove trattisi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che l'iscrizione non ebbe interruzioni; dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della provincia e vistato per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito stesso. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista dovrà attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore, alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari ovvero del Segretario Amministrativo del Partito stesso.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri: quelli rilasciati ai sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che ha l'iscritto in forza. I certificati riguardanti iscrizioni anteriori al 28 ottobre 1922 dovranno riportare il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia e rilasciato ad una pubblica Amministrazione;

11) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono dagli aspiranti essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo sono dispensati i concorrenti che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

All'uopo gli interessati dovranno produrre una copia del loro stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Non è consentito far riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo pel titolo di studio del quale si deve in ogni caso produrre un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

La tardiva presentazione dell'istanza o anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso, salvo la facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il Ministro con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

Non più di un quinto dei posti messi a concorso potrà essere conferito alle donne.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è composta: del capo del personale, presidente; di due funzionari di gruppo A di grado non inferiore al settimo, di un professore ordinario dei Regi istituti medi d'istruzione, il quale sia titolare di una delle materie che sono argomento di prova scritta, di un impiegato di gruppo C del Ministero di grado non inferiore al nono, membri.

Un funzionario del ruolo direttivo del Ministero di grado non inferiore al 10° eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle del regolamento per il personale del Ministero approvato con R. decreto 29 luglio 1938, n. 1234.

Ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 3 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti e legionari fiumani, o feriti per la causa fascista, o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o, in mancanza di idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel R decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Coloro che a giudizio insindacabile del predetto Consiglio non siano riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Durante il periodo di prova i vincitori del concorso percepiranno l'assegno mensile di L. 425 di cui al decreto Ministeriale 2 luglio 1929 (Finanze) oltre l'aggiunta di famiglia prevista dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929 e relative quote complementari qualora sussistano le speciali condizioni all'uopo richieste nei vincitori medesimi.

A tale emolumento si applicano le riduzioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

A coloro che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ALFIERI

ALLEGATO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
per alunno d'ordine in prova (Gruppo C, grado 13° - Ruolo d'ordine)

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.
2) Cultura fascista.
3) Nozioni di storia civile d'Italia dall'anno 1815.
4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.
5) Nozioni elementari di statistica.
6) Dattilografia.
7) Stenodattilografia (prova facoltativa).

Le due prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 2 e 3.

La prova orale verte su tutto il programma.

Il Ministro: ALFIERI

(366)

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Concorso a 8 posti di esperto aggiunto (gruppo A) nel ruolo tecnico

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive variazioni:

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 3, di approvazione dei ruoli organici del personale del Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1937, n. 571, relativo alla istituzione dell'Ispettorato per la radiodiffusione e la televisione;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, con il quale la denominazione del Ministero per la stampa e la propaganda è stata modificata in quella di Mnistero della cultura popolare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di esperto aggiunto in prova (gruppo *A* - grado 10°), nel ruolo tecnico del Ministero della cultura popolare, ripartiti come segue:

a) uno riservato ai laureati in ingegneria civile;
b) uno riservato ai laureati in lettere;
c) uno riservato ai laureati in ingegneria industriale o in fisica;
d) due riservati ai laureati in lingua e letterature straniere (uno per la lingua tedesca ed uno per la lingua inglese);
e) due riservati ai diplomati in composizione musicale presso un Regio Conservatorio del Regno;
f) uno riservato ai laureati in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale di ruolo di gruppo *B* e quello comunque non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio, alla data del presente decreto, presso l'Amministrazione statale che sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1.

Il personale non di ruolo deve aver compiuto alla data predetta il 18° anno e non superato il 30°, limite elevabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale comunque non di ruolo che, alla data stessa, abbia esercitato lodevolmente, almeno per un anno, ininterrottamente, le mansioni del gruppo *A*.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della cultura popolare (Direzione generale per i Servizi amministrativi, gli affari generali ed il personale - Div. 1ª), per il tramite dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono,

entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande che perverranno dopo il termine suddetto non saranno prese in considerazione.

Nel trasmettere le domande, le Amministrazioni dovranno unirvi:

a) per il personale di ruolo, una copia dello stato di servizio ed un dettagliato rapporto informativo dal quale risultino gli eventuali fatti di notevole importanza riferibili alla carriera del candidato, nonchè copia delle note di qualifica allo stesso attribuite;

b) per il personale non di ruolo, una attestazione da cui risulti che il concorrente è in servizio, indicando da quale data e precisando la qualifica. Dall'attestazione dovranno risultare, inoltre, le mansioni disimpegnate, l'operosità ed il rendimento del candidato.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita, del domicilio e del loro preciso recapito, e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a far pervenire i documenti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, comprovante, a seconda dell'età del concorrente, la sua appartenenza ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero e vistato per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà, inoltre, essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

c) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 1;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale).

La firma dell'ufficiale di stato civile deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

e) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare della M.V.S.N. o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione e non ha imperfezioni fisiche visibili che siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato penale generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato su carta da bollo da L. 4, di buona condotta civile, morale e politica, rilasciata dal Comune dove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto.

La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

h) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trovi il candidato rispetto agli obblighi militari.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra. Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale dovranno, altresì, presentare, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari 588 dell'anno 1922, 957 dell'anno 1936 e 427 dell'anno 1937 del Giornale militare. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento rilasciato dalle autorità marittime competenti;

i) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale, nel quel caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Art. 5.

I documenti a corredo della domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui sopra e dovranno essere, inoltre, muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè i minorati per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli purchè dimostrino tale loro qualità, dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Non sono ammessi i riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro per la cultura popolare, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame per il posto riservato ai laureati in ingegneria civile verterà sul seguente programma:

PROVE SCRITTE: 3.

a) La prima prova verterà sulla scienza delle costruzioni.
Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.
Travi reticolate, travi continue, archi telai.
Sistemi elastici.

Strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni.

Scelta ed impiego dei materiali da costruzione.

Composizione delle malte e dei conglomerati.

b) La seconda prova verterà sugli impianti industriali e sulle organizzazioni tecniche del lavoro.

c) La terza prova verterà sulla legislazione con particolare riguardo alla legislazione sui lavori pubblici, sulle organizzazioni del lavoro e sulla materia corporativa.

La prova orale verterà oltre che sulle materie delle prove scritte anche sulle seguenti altre:

Ottica ed acustica:

Produzione e propaganda del suono - Caratteri dei suoni semplici e complessi - Scale musicali - Principio di Döppler - Interferenza sonora, onde stazionarie - Risonanza, risuonatori - Energia sonora e sua misura; riflessione e assorbimento della energia sonora - Sorgenti sonore - Analisi e sintesi dei suoni - Gli ultrasuoni e il loro impiego.

Sorgenti luminose - Grandezze fotometriche e loro determinazione - Riflessione della luce - Specchi piani e curvi - Rifrazione e riflessione totale - Diottro piano e sferico - Sistemi diottrici - Lenti - Aberrazioni e loro correzione - Sistemi di lenti.

Spettroscopia; varie specie di spettri - Spettri di righe - Radiazioni infrarosse e ultra-violette: loro produzione e proprietà - Emissione e assorbimento delle radiazioni - Ripartizione della energia raggiante nello spettro - Velocità della luce - Interferenze luminose - Determinazione delle lunghezze d'onda - Applicazioni alla metrologia - Principio di Huyghens - Principali fenomeni di diffrazione - Reticolo di diffrazione - Polarizzazione della luce per riflessione e rifrazione - Cristalli birifrangenti - Polarizzazione rotatoria - Polarimetria.

Elettrotecnica:

Elettromagnetismo e induzione elettromagnetica - Correnti alternate - Generatrici di corrente continua e di corrente alternata - Motori a corrente continua - Motori a corrente alternata: sincroni, asincroni ed a collettore - Trasformatori - Convertitrici e raddrizzatori.

Centrali elettriche - Linee di trasmissione e sottostazioni - Reti di distribuzione dell'energia elettrica — Impianti di illuminazione e di forza motrice - Cognizioni fondamentali sugli impianti elettrotermici, elettrochimici e di trazione elettrica - Cognizioni fondamentali sulla telegrafia e telefonia con e senza filo.

Misure di resistenza, di intensità di corrente e di tensioni - Misure di capacità e di induttanza - Misure magnetiche - Misure fotometriche - Misure di potenza e di energia - Tariffìcazione dell'energia elettrica - Prove di riscaldamento e di isolamento su macchine elettriche - Rilievi di caratteristiche di funzionamento su macchine elettriche.

Radiotecnica:

Scarica del condensatore e altri fenomeni elettrici transitori - Oscillazioni libere e forzate - Teoria della risonanza in circuiti semplici e accoppiati - Resistenze in alta frequenza - Induttanza e mutue induzioni - Capacità e condensatori - Propagazione delle correnti di alta frequenza sui fili - Onde progressive e stazionarie - Aerei in trasmissione e ricezione - Aerei direttivi - Propagazione delle onde elettromagnetiche.

Nozioni sui trasmettitori a scintilla, ad arco e ad alternatore - Fenomeni termoionici - Tubi elettronici - Trasmettitore a triodo - Amplificazione di potenza e moltiplicazione di frequenza - Filtri elettrici - Stabilizzazione della frequenza - Microfoni - Modulazione - Onde modulate e radiospettro - Stadi modulatori, stadi modulati; stadi amplificatori di correnti a radio-frequenze modulate - Stazioni radiofoniche - Soppressione dell'onda portante - Stazioni di radiodiffusione - Fondamenti di acustica dei locali.

Amplificazione in recezione - Telefoni e altoparlanti - Ricevitori radiotelegrafici e radiotelefonici - Cause dei disturbi alla ricezione e mezzi per eliminarli - Radiogonometria.

Unità di trasmissione - Fenomeni fotoelettrici e cellule fotoelettriche - Trasmissione delle immagini e televisione - Misure di tensione corrente e potenza in alta frequenza - Misure di resistenza e di decremento - Misure di capacità e d'induttanza - Misure di lunghezza d'onda e di frequenza - Studio sperimentale dei tubi elettronici - Oscillografi e loro impiego - Misure elettriche ed elettro-acustiche dei telefoni - Misure di campo.

Apparecchi cinematografici, da ripresa e da proiezione - Attrezzatura per il doppiaggio - Scenografia - Legislazione in materia di teatri e sale cinematografiche.

Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati.

L'esame per il posto riservato ai laureati in lettere verterà sul seguente programma:

PROVE SCRITTE: 3.

a) La prima consisterà nello svolgimento di un tema relativo alla letteratura italiana.

b) La seconda consisterà in una dissertazione di cultura generale con particolare riferimento ad argomenti storici.

c) La terza consisterà in una trattazione su argomento di storia dell'arte.

La prova orale riguarderà le materie già comprese nelle prove scritte.

In particolare:

1) Per quel che si riferisce alla storia della letteratura italiana, il candidato dovrà mostrare di possedere una chiara e precisa idea dello svolgimento storico di essa, nonchè una diretta conoscenza degli autori più famosi e delle opere più celebri, sia di creazione artistica che di erudizione, dalle origini ai nostri giorni.

2) Per quel che si riferisce alla cultura generale, il candidato dovrà mostrare di possedere anche una adeguata conoscenza di letterature straniere.

3) Per quel che concerne la storia dell'arte, il candidato dovrà, essere non soltanto in grado di esporre concetti generali di metodo e d'intempretazione del fatto artistico, ma di dimostrare anche una vasta conoscenza dei periodi storici, dei generi e delle tecniche delle varie arti e delle varie epoche nonchè degli artisti più rinomati.

Cultura fascista:

Il candidato dovrà inoltre sostenere una conversazione di cultura fascista sui seguente argomenti:

Origine del Fascismo, principi ai quali si ispira, fini ai quali tende.

Organizzazione dello Stato Fascista, con speciale riguardo all'ordinamento corporativo.

Le principali istituzioni del Fascismo.

Il candidato, inoltre, dovrà dimostrare conoscenza diretta di almeno una delle opere che abbia saputo presentarci in felice sintesi la figura del DUCE del Fascismo.

5) Ordinamento, funzionamento ed attribuzioni del Ministero della cultura popolare e degli Enti da esso dipendenti e vigilati.

6) Lingue straniere - il candidato dovrà essere in grado di sostenere una conversazione in una delle seguenti lingue straniere: tedesco, inglese, francese, spagnolo, dimostrandone perfetta conoscenza.

L'esame per il posto riservato ai laureati in ingegneria industriale o in fisica verterà sul seguente programma:

PROVE SCRITTE: 3.

Matematica:

Nozioni sui numeri complessi - Formula di Moivre.

Calcolo differenziale: Funzioni di una o di più variabili - Derivate e differenziali delle funzioni di una o più variabili, esplicite, implicite e composte - Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Maclaurin. Applicazioni alle funzioni esponenziali, circolari ed iperboliche - Massimi e minimi - Applicazioni alle curve ed alle superfici.

Calcolo integrale: definizione dell'integrale - Regole di integrazione - Integrali di differenziali razionali, irrazionali, trascendenti - Applicazioni a misure geometriche: lunghezze aree piane - Integrali multipli: aree e volumi - Equazioni differenziali - Equazioni di 1° ordine fra due variabili - Tipi più comuni: equazioni lineari a coefficienti costanti.

Elementi di calcolo vettoriale: somme di vettori - Prodotto di un vettore per numero reale - Coordinate dei vettori - Prodotto interno a prodotto vettoriale - Applicazioni alla geometria ed alla trigonometria - Derivate dei vettori - Gradiente - Rotazione - Divergenze.

Nozioni sulle funzioni iperboliche.

Fisica:

Acustica: produzione e propagazione dei suoni; teorema di Newton; principio di Huyghens; riflessione - Caratteri distintivi dei suoni - Composizione dei suoni: Legge di Fourier - Interferenze e batti-

menti - Risonanza acustica - Scala musicale - Voce ed udito - Ottica: emissione e propagazione della energia raggiante - Riflessione e rifrazione della luce - Spettroscopia - Assorbimento della energia raggiante - Assorbimento, diffrazione e polarizzazione della luce - Fotometria - Elettricità e magnetismo: azioni elettriche: capacità elettrica; condensatori - Azioni magnetiche - Corrente elettrica - Fenomeni elettrolitici e teoria della pila - Campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica - Induzione elettromagnetica - Potenziale elettrodinamico - Coefficienti di induzione - Unità di misura - Circuiti a corrente alternata - Elettroni - Campo newtoniano; funzione potenziale - Flusso uscente da una superficie chiusa - Divergenza - Teorema di Stockes - Equazioni di Poisson e Laplace.

Teoria delle trasmissioni T. T. con e senza fili:

Equazione di Maxwell - Propagazione per onde piane - Teorema di Pointing - Circuiti a costanti concentrate con resistenza e induttanza in serie, resistenza e capacità in serie, resistenza, induttanza e capacità in serie, nei casi di f. e. m. costante e di f. e. m. armonica semplice; periodo transitorio e di regime - Impedenza - Risonanza - Circuiti a costanti elettriche uniformemente distribuite.

Equazione dei telegrafisti - Casi particolari in cui una o più delle costanti siano nulle - Linea uniforme di lunghezza infinita - Linea finita in corto circuito e linea aperta alla estremità ricevente - Impedenza delle linee - Valori delle correnti in arrivo per date correnti in partenza - Linee artificiali - Circuiti telefonici aerei e in cavo - Attenuazione e distorsione - Induzione mutua fra circuiti - Propagazione delle correnti nei cavi sottomarini - Valvole termoioniche e loro impiego come generatrici, amplificatrici e modulatrici - Generalità sui quadripoli; filtri elettrici.

Radiotecnica:

Costanti dei circuiti - Resistenza in alta frequenza - Effetto della pelle - Induttanza, capacità - Circuito semplice e circuiti accoppiati - Fenomeni di risonanza - Circuiti con costanti distribuite - Aerei - Linee di alimentazione in alta frequenza - Fili di Lecher - Teoria del dipolo hertziano - Fenomeni di propagazione - Apparecchi tipo radiotelegrafici e radiotelofonici, trasmittenti e riceventi; principi e schemi - Modulazione - Cenni sulle misure radiotecniche - Misure di frequenza - Ondametri - Cenni sulla tecnica delle onde cortissime - Aerei direttivi - Sistemi a fascio - Moltiplicazione della frequenza - Amplificazione della potenza - Radiogonometria.

Elettrotecnica generale (1° tema):

Teoria particolareggiata della dinamo e dei motori a corrente continua - Alternatori - Trasformatori - Motori a corrente alternata - Illuminazione elettrica - Trasporti di energia - Raddrizzatori.

Sistemi di misure elettriche e magnetiche - Misure di correnti di voltaggio e di potenze - Misure piccole, medie e grandi resistenze - Misure di capacità e di induttanza - Cenno sulla teoria degli errori - Prove di collaudo del macchinario elettrico.

Costruzioni (2° tema):

Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità, sollecitazioni semplici e composte. Travi reticolate, travi continue, archi, telai. Sistemi elestici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro - Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità - Spinta delle terre - Muri di sostegno.

Materiali da costruzione - Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami - Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato: Elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate. Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici - Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici e di case di abitazioni civili.

Il concorrente deve svolgere uno solo dei due temi a sua scelta.

La prova orale verterà sulle materie oggetto di esame scritto fatta eccezione di quella non prescelta nella terza prova scritta.

L'esame per i due posti di esperto in ligua inglese e in lingua tedesca riservati ai laureati in lingue e letterature straniere, verterà rispettivamente sul seguente programma:

PROVE SCRITTE: 4.

A seconda del posto al quale si concorre:

1) Una traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco, senza vocabolario, di un articolo politico (mezza colonna) nello spazio massimo di due ore;

2) Una traduzione dall'italiano in inglese o in tedesco, senza vocabolario, di un brano di articolo politico (una trentina di righe) nello spazio massimo di un'ora;

3) Un sunto in italiano dall'inglese o dal tedesco di non oltre tre facciate di un articolo di rivista letteraria o politica di quattro a sei facciate a stampa, da compiere senza uso del vocabolario, nello spazio massimo di tre ore;

4) Un tema scritto, in lingua italiana, di cultura generale e internazionale, nel tempo massimo di sei ore.

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) traduzioni orali da e nell'inglese o nel tedesco ed una conversazione;

2) elementi di storia civile e letteraria d'Italia dal Medio Evo ai giorni nostri:

3) leggi organiche fondamentali dello Stato Fascista e particolarmente: Legislazione sulla stampa, sul Ministero della cultura popolare e sugli Enti da esso dipendenti e vigilati.

L'esame per i due posti riservati ai diplomati in composizione musicale presso un Regio Conservatorio del Regno, verterà sul seguente programma:

PROVE SCRITTE: 2.

1) Tema di cultura storico-letteraria (tempo massimo otto ore);
2) Analisi critica (estetica, storica e tecnica) di una composizione sinfonica e di un'opera lirica dell'odierno repertorio (tempo massimo concesso ore dieci).

I candidati disporranno della partitura d'orchestra o dello spartito per canto e piano del lavoro indicato.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

Interrogazioni su due delle seguenti tesi estratte a sorte:

1) Lo Stato corporativo - La musica nello Stato corporativo Legislazione sul teatro e sulle manifestazioni musicali.

2) Illustrazione tecnica, critica e storica della musica e delle forme musicali dell'antichità greco-latina. Bibliografia.

3) Illustrazione tecnica, critica e storica della musica e delle forme musicali del Medio-Evo. Il canto delle Chiese cristiane alle sue origini e nel suo sviluppo - Bibliografia.

4) Illustrazione tecnica, critica e storica del melodramma dalle origini fino ad oggi, in Italia e nelle altre nazioni - Bibliografia.

5) Illustrazione tecnica, critica e storica della musica strumentale dalle origini fino ad oggi, in Italia e nelle altre nazioni - Bigliografia.

6) La Drammatica - Origini e forme nel mondo greco ed ellenistico - Il teatro nel Medio-Evo.

7) Il teatro drammatico nel Rinascimento - Tragedia e commedia nell'evo moderno in Italia e nelle altre nazioni.

L'esame per il posto riservato ai laureati in medicina e chirurgia verterà sul seguente programma:

PROVE SCRITTE: 2.

Etiologia, epidemiologia, diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle da origine alimentare:

Generalità sulle malattie infettive.

Sorgenti d'infenzione - Importanza dei portatori - Vie e modi di trasmissione.

Veicoli inanimati ed animati - Vie e modo di penetrazione degli agenti infettivi.

Condizioni individuali, locali, generali e sociale, favorenti l'infenzione.

Epidemie, focolai epidemici, malattie endemiche, malattie infettive chiamate sociali.

Profilassi generale ed individuale delle malattie infettive - Denunzia ed accertamenti diagnostici - Inchiesta epidemiologica - Isolamento, disinfezione e disinfettanti - Difesa contro gli insetti trasmettitori delle malattie infettive.

Profilassi sociale, ambientale e localistica delle malattie infettive - Organizzazione dei servizi pubblici di profilassi.
Eziologia, epidemiologia, sintomatologia, diagnosi e profilassi delle seguenti malattie:
Colera, peste, febbre gialla - Tifo esantematico e forme similari - Vaiolo, vaioloide e alastrim - Varicella - Morbillo - Scarlattina - Febbre tifoidea ed infezioni paratifiche - Febbre ondulante
Dissenteria bacillare - Parotite - Pertosse - Difterite - Tubercolosi - Lebbra - Polmonite - Influenza - Encefalite letargica - Poliomelite anteriore acuta - Meningite cerebro-spinale - Febbre puerperale - Eresipela - Infezioni setticemiche - Malaria - Leishmaniosi - Amebiasi - Febbri ricorrenti - Spirochetosi ittero-emorragica - Sodoku.
Sifilide - Blenorragia - Ulcera molle e venerea - Carbonchio ematico - Carbonchio sintomatico - Edema maligno - Cancrena gassosa - Tetano - Actinomicosi - Rabbia - Tracoma ed altre congiuntiviti contagiose - Oidiomicosi e tigne.
Botulismo ed altre tossi - Infezioni alimentari - Pellagra - Beri-beri - Scorbuto.
Anchilostomiasi - Filariosi - Bilharziosi - Trichinosi.

Nozioni di igiene generale e speciale:

Aria. — Composizione normale e modificazione dell'atmosfera libera in rapporto alla situazione geografica, a condizioni topografiche, alle culture ed alla vita sociale.
Pulviscolo atmosferico e sua importanza igienica.
Alterazioni dell'aria confinata.
Fattori del clima e nozioni di climatologia - Acclimatazione.

Suolo, ed acqua. — Importanza igienica del suolo e del sottosuolo - Configurazione, stratificazione e composizione mineralogica del suolo.
Struttura meccanica e proprietà fisico-chimiche del terreno - Aria tellurica - Calore del suolo - Acqua nel suolo - Comportamento, variazioni di livello, movimento e fuoruscita delle falde acque sotterranee - Umidità del terreno e mezzi per eliminarla.
Regime delle acque superficiali, condizioni determinanti e favorenti il ristagno delle acque - Terreni umidi, acquitrinosi e paludosi - Bonifica idraulica, agraria ed igienica (bonifica integrale).

Acqua potabile. — Importanza igienica dell'acqua e circolazione di essa in natura.
Caratteri fisici, chimici e batteriologici delle acque in rapporto all'origine superficiale o profonda di esse ed in rapporto alla composizione e natura dei terreni.
Alterazioni ed inquadramento delle acque - Autodepurazione delle acque, in particolare di quelle superficiali.
Criteri per il giudizio di potabilità sulla base dell'ispezione locale, della costituzione del bacino di alimentazione e dei risultati dell'esame fisico, chimico, microscopico e batteriologico.
Correzione e depurazione delle acque da destinare ad uso potabile - Valore igienico dei più importanti sistemi di depurazione.

Abitazione. — Scelta e adattamento del terreno - Orientazione delle case - Materiali da costruzione - Rapporto tra superficie libera e area coperta.
Altezza delle case e numero dei piani in rapporto alla larghezza delle vie - Scale, finestre e porte - Ampiezza e disposizioni degli ambienti - Requisiti igienici generali delle abitazioni e condizioni minime per l'abitabilità.
Abitazioni collettive e per singole famiglie.
Umidità delle abitazioni e delle case di recente costruzione - Provvista di acqua potabile nelle abitazioni - Fognatura domestica e smaltimento dei materiali di rifiuto.
Illuminazione naturale - Illuminazione artificiale.
Danni conseguenti da illuminazione inadatta per difetto di luce, o dai vari sistemi di illuminazione artificiale.
Riscaldamento e refrigerazione dell'ambiente - Importanza e criteri cui deve rispondere un buon sistema di riscaldamento.
Sistemi di riscaldamento locale e centrale e valore igienico di essi.
Sistemi di raffreddamento.
Ventilazione: aria confinata - Alterazioni, riconoscimenti di esse e conseguenti danni sanitari - Determinazioni del ricambio di aria - Ventilazione naturale ed artificiale - Aereazione - Valore igienico dei diversi sistemi di ventilazione.

Igiene urbana. — Urbanesimo ed influenza sullo stato sanitario e demografico - Compiti dell'igiene urbana.
Piani regolatori di ampliamento e di riscaldamento urbano.
Disposizione, direzione, orientazione, ampiezza delle strade.
Superficie coperta e libera - Larghi, piazze, viali, giardini, parchi, campi sportivi.
Bagni pubblici e popolari - Piscine natatorie.
Requisiti igienici dei locali pubblici e di pubblico convegno.
Igiene degli alberghi.
Cimiteri e polizia mortuaria.
Cause di insalubrità della città e bonifica urbana.
Raccolta, asportazione e destinazione dei rifiuti solidi, domestici e stradali - Servizio di nettezza urbana.
Approvvigionamento idrico delle città - Quantitativo giornaliero di acqua per abitante e per i servizi pubblici.
Sistemi di approvvigionamento idrico - Acquedotti - Vigilanza igienica sulle provviste di acqua potabile.

Igiene della persona. — Importanza igienica dei vestiti e dei diversi tessuti nella difesa dell'individuo contro il freddo e il caldo.
Pulizia della persona e igiene della pelle.
Importanza fisiologica e igienica dei bagni. - Bagni popolari.

Igiene del lavoro. — Lavorazioni insalubri, pericolose o incomode; danni all'operaio e alle popolazioni - Ambienti del lavoro e requisiti igienici - Materiale da lavoro, possibili danni connessi con la lavorazione di esso e mezzi per prevenirli.
Lavori sotterranei in aria compressa e in ambienti speciali.
Igiene di particolari lavorazioni e industrie.
Organizzazione scientifica del lavoro Vigilanza igienico-sanitaria sulle lavorazioni.
Infortuni - Malattie professionali - Organi sociali di assistenza.
Tutela ed assistenza dei lavoratori - Legislazione sociale del lavoro e carta del lavoro.

Igiene dei trasporti. — Igiene navale: navi destinate al trasporto di viaggiatori - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Infermerie e materiale farmaceutico e di pronto soccorso - Igiene ferroviaria: disinfezione e disinfestazione delle carroze, dei viaggiatori e dei carri per trasporto di merci e bestiame.

La prova orale verterà sulle materie oggetto di prove scritte nonchè sulla legislazione sanitaria e corporativa del Regno, e cioè:

Legislazione sanitaria:

Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Ordinamento sanitario italiano - Autorità sanitaria ed Uffici esecutivi e consultivi.
Difesa sanitaria internazionale - Convenzione di Parigi 21 giugno 1926 - Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930, riflettente la profilassi delle malattie esotiche.
Norme sull'igiene del suolo e dell'abitato urbano e rurale - Istruzioni ministeriali 20 giugno 1896.
Testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, concernente le nuove norme per la bonifica integrale.
Norme per impedire la moltiplicazione delle mosche (decreto del Capo del Governo 29 maggio 1928).
Agevolazioni per esecuzione di opere igieniche.
Principali disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli organi centrali e periferici del Turismo.
Regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi (Regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1102).
Lavorazioni insalubri - Regolamento generale sull'igiene del lavoro (14 aprile 1927, n. 530).
Impiego dei gas tossici.
Disposizioni per la tutela igienico-sanitaria del lavoro (assicurazione infortuni, lavoro delle donne e dei fanciulli, malattie professionali)
Disposizioni e norme generali e speciali per la profilassi delle malattie infettive.
Regolamento 7 giugno 1928 sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Regolamento 28 gennaio 1935, n. 93, per l'esecuzione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria.
Disposizioni del Codice penale attinenti alla Sanità pubblica.

Nozioni generali sull'ordinamento corporativo del Regno.

Nozioni di statistica demografica e sanitaria:

Importanza della statistica demografica per lo studio dei fatti sanitari. Metodi di rilevazione, di raccolta, di elaborazione e di rappresentazione dei dati statistici.
Proporzioni, medie, numeri indici.
Stato della popolazione e variazioni di essa.
Popolazione assoluta residente e presente: sparsa ed agglomerata - Densità della popolazione.
Distribuzione in rapporto all'importanza demografica dei Comuni, all'altimetria, al numero delle abitazioni.
Affollamento delle case.
Variazioni della popolazione nelle città e nei Comuni rurali.
Urbanesimo.
Composizione della popolazione per età, sesso, stato civile e professione - Variazioni.
Famiglie e convivenze.
Movimento della popolazione - Naturale e sociale.
Movimento naturale della popolazione - Eccedenza dei nati sui vivi - Confronti internazionali.

Movimento migratorio ed incremento totale della popolazione.
Statistiche sanitarie della morbosità - Fonti ed importanza di esse.
Statistica della morbosità per malattie infettive.

Art. 8.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero della cultura popolare.

La prova orale avrà la durata di almeno un'ora.

Art. 9.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 4°, presidente, dal capo del personale del Ministero della cultura popolare e da un funzionario di grado non inferiore al 6° del Ministero stesso, membri.

Alla Commissione saranno aggregati esaminatori speciali per le materie tecniche di esame nonchè per le lingue straniere.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9° del ruolo direttivo del Ministero della cultura popolare.

Per lo svolgimento degli esami, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle del R. decreto 29 luglio 1938, n. 1234, che approva il regolamento per il personale del Ministero della cultura popolare.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936 e, in mancanza, di idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'articolo 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 16 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 12.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, decide, in via definitiva, il Ministro per la cultura popolare, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati esperti aggiunti in prova nel ruolo tecnico (gruppo *A*) del Ministero della cultura popolare e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad esperti aggiunti, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad esperti aggiunti con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina ad esperto aggiunto in prova sarà corrisposto un assegno mensile in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado X, escluso il supplemento di servizio attivo, salvo l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Art. 15.

Il vincitore del concorso che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ALFIERI

(367)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.